




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2355

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonché di vittime
dell'usura e di ordinamento penitenziario

(Conversione in legge del DL 48 del 2025)

N. 334 – 14 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2355

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonché di vittime
dell'usura e di ordinamento penitenziario

(Conversione in legge del DL 48 del 2025)

N. 334 – 14 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 5 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 7 -
ARTICOLO 1	- 7 -
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 270- <i>QUINQUIES</i> .3 E MODIFICA ALL'ARTICOLO 435 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.....	- 7 -
ARTICOLO 2	- 8 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER FINALITÀ DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO	- 8 -
ARTICOLO 3	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.....	- 10 -
ARTICOLO 4	- 12 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 159 DEL 2011, IN MATERIA DI AVVISO ORALE	- 12 -
ARTICOLO 5	- 12 -
BENEFICI PER I SUPERSTITI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	- 12 -
ARTICOLO 6	- 22 -
NORME IN MATERIA DI SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI E DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA	- 22 -
ARTICOLO 7, COMMA 1	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	- 26 -
ARTICOLO 7, COMMA 2	- 31 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 53, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019	- 31 -
ARTICOLO 8	- 32 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2015, N. 123, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/29/UE CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ARTICOLI PIROTECNICI	- 32 -
ARTICOLO 9	- 33 -
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI REVOCA DELLA CITTADINANZA	- 33 -
ARTICOLO 10	- 35 -

MISURE PER IL CONTRASTO DELL'OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI DESTINATI A DOMICILIO ALTRUI	- 35 -
ARTICOLO 11.....	- 36 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI E DI TRUFFA	- 36 -
ARTICOLO 12.....	- 38 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 635 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DANNEGGIAMENTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	- 38 -
ARTICOLO 13.....	- 39 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E ALLE LORO PERTINENZE NONCHÉ IN MATERIA DI FLAGRANZA DIFFERITA E DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	- 39 -
ARTICOLO 14.....	- 41 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPEDIMENTO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE SU STRADA	- 41 -
ARTICOLO 15.....	- 42 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE PENALE NEI CONFRONTI DI DETENUTE MADRI	- 42 -
ARTICOLO 16.....	- 46 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 600-OCTIES DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI ACCATTONAGGIO	- 46 -
ARTICOLO 17.....	- 47 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER I COMUNI CAPOLUOGO DI CITTÀ METROPOLITANA DELLA REGIONE SICILIANA	- 47 -
ARTICOLO 18.....	- 51 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2016, N. 242 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA	- 51 -
ARTICOLO 19.....	- 55 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE E DI RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE	- 55 -
ARTICOLO 20.....	- 57 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI LESIONI PERSONALI AI DANNI DI UN UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA O DI PUBBLICA SICUREZZA NELL'ATTO O A CAUSA DELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL SERVIZIO.....	- 57 -
ARTICOLO 21.....	- 58 -

DOTAZIONE DI VIDEOCAMERE ALLE FORZE DI POLIZIA.....	- 58 -
ARTICOLO 22.....	- 63 -
TUTELA LEGALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	- 63 -
ARTICOLO 23.....	- 68 -
TUTELA LEGALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE	- 68 -
ARTICOLO 24.....	- 71 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE.....	- 71 -
ARTICOLO 25.....	- 72 -
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	- 72 -
ARTICOLO 26.....	- 73 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 415 E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 415-BIS DEL CODICE PENALE, PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.....	- 73 -
ARTICOLO 27.....	- 73 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI TRATTENIMENTO E ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA LORO REALIZZAZIONE.....	- 73 -
ARTICOLO 28.....	- 75 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZA, PORTO E DETENZIONE DI ARMI PER GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.....	- 75 -
ARTICOLI 29 E 30	- 76 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA GUARDIA DI FINANZA SVOLTE IN MARE NONCHÉ DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE CHE PARTECIPA A MISSIONI INTERNAZIONALI	- 76 -
ARTICOLO 31.....	- 77 -
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA.....	- 77 -
ARTICOLO 32.....	- 79 -
OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	- 79 -
ARTICOLO 33.....	- 80 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AGLI OPERATORI ECONOMICI VITTIME DELL'USURA	- 80 -
ARTICOLO 34.....	- 82 -
CONCESSIONE DI BENEFICI AI DETENUTI E AGLI INTERNATI.....	- 82 -

ARTICOLO 35.....	- 84 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI	- 84 -
ARTICOLO 36.....	- 88 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	- 88 -
ARTICOLO 37.....	- 96 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO PENITENZIARIO	- 96 -
ARTICOLO 38.....	- 97 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 97 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2355
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Augusta Montaruli (FDI), per la I Commissione; Ingrid Bisa (Lega) e Davide Bellomo (FI-PPE), per la II Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Il provvedimento riprende pressoché integralmente i contenuti del disegno di legge AC 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario esaminato alla Camera, in sede referente, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) e successivamente approvato dall'Assemblea in data 18 settembre 2024.

Sul testo del citato provvedimento, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente (AC 1660-A), la Commissione Bilancio della Camera, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso, nella seduta del 10 settembre 2024, un parere favorevole all'Assemblea con condizioni, riferite agli articoli 5, 7 e 17, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state integralmente recepite dall'Assemblea.

Il testo è stato quindi approvato dalla Camera e trasmesso al Senato. Il provvedimento (AS 1236) è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) del Senato che ne hanno concluso l'esame, in sede referente, in data 26 marzo 2025. Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il Governo ha presentato, nella seduta in

sede consultiva della 5^a Commissione (Bilancio) del 25 marzo 2025, una relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che fosse accolta una serie di modifiche volte all'aggiornamento degli oneri e delle coperture, reso necessario a seguito del superamento del precedente esercizio finanziario. La 5^a Commissione (Bilancio) del Senato ha quindi espresso, nella medesima seduta in consultiva, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di modifiche agli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, che risultano incorporate nel testo del provvedimento licenziato dalle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) del Senato della Repubblica. L'Assemblea del Senato, tuttavia, non ha proceduto all'esame del provvedimento, pur iscritto all'ordine del giorno della seduta del 16 aprile 2025, per l'avvenuta presentazione del decreto-legge in esame.

Il decreto-legge in oggetto, di cui si dispone la conversione, si compone complessivamente di 39 articoli.

Il testo del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria, il provvedimento conferma le modalità di copertura già previste dal citato disegno di legge AC 1660 e ora trasposte negli articoli 5, comma 2, 17, comma 1, lettera *b*), 21, comma 4, lettere da *a*) a *d*), 22, comma 4, lettere da *a*) a *d*), 23, comma 4, 35, comma 2, e 36, comma 2, del presente decreto-legge.

In tale quadro, possono pertanto ritenersi confermate, in linea di massima, le rassicurazioni in precedenza rese dal Governo sul disegno di legge C. 1660-A e sul corrispondente testo modificato nel corso dell'*iter* presso il Senato in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura dagli articoli 5, comma 2, 17, comma 1, lettera *b*), 22, comma 4, lettera *a*), 35, comma 2, e 36, comma 2, del presente decreto-legge, nonché in merito alla possibilità di procedere alla loro riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tutto ciò premesso, si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Introduzione dell'articolo 270-*quinqies*.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica

La norma introduce nel codice penale l'articolo 270-*quinqies*.3 disciplinante il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La nuova disposizione punisce¹ con la reclusione da due a sei anni chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali², di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (comma 1, lettera a).

Viene, altresì, modificato l'articolo 435 del codice penale, che nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrichi, acquisti o detenga dinamite o altre materie esplosive, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse. La norma in esame introduce un comma aggiuntivo, in base al quale, fuori dei casi di concorso nel suddetto reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze sopra indicate, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato³ puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [comma 1, lettera b].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che le disposizioni introdotte dalla stessa possiedono carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività connesse, di natura istituzionale, potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹ Con l'esclusione dei casi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis* del codice penale) e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinqies* del codice penale).

² Di cui all'articolo 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975.

³ Di cui al libro II, titolo VI, del codice penale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione e divulgazione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di materie o sostanze esplodenti finalizzate al compimento di atti di terrorismo o di delitti contro la personalità dello Stato. La relazione tecnica, a conferma della clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 38 del decreto-legge in esame, riferisce che tali modifiche possiedono carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili, pertanto, di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le attività connesse, di natura istituzionale, potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

La norma integra l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018 che, nel testo previgente prevedeva, per le finalità di prevenzione del terrorismo, la comunicazione, da parte degli esercenti di attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La novella, in particolare, dispone:

- che la suddetta disposizione trovi applicazione anche per finalità di prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale (concernenti, tra l'altro, criminalità di tipo mafioso e traffico di stupefacenti) e che la comunicazione debba altresì contenere i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. Viene, altresì, disposto che il contravventore delle prescrizioni di cui al suddetto articolo 17, comma 1, sia punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (comma 1, lettera a);

- che il suddetto Centro elaborazione dati proceda al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in esso conservati concernenti, tra l'altro, segnalazioni inserite dalle Forze di polizia per finalità di prevenzione e repressione dei già richiamati reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, e non più per finalità di prevenzione e repressione del solo terrorismo come previsto nel testo previgente [comma 1, lettera b];
- che la rubrica del medesimo articolo 17 sia ridenominata in “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità” [comma 1, lettera c].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e la *ratio* e afferma che essa riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa precisa, tra l'altro, che per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata «CaRGOS».

Si segnala che il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 settembre 2024) del disegno di legge AC 1660-A, recante un articolo (2) di contenuto identico a quello in esame salvo che per l'assenza della disposizione di cui all'attuale comma 1, lettera *b*), ha sottolineato che l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma novella l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 che, nel testo previgente prevedeva, per le finalità di prevenzione del terrorismo, la comunicazione, da parte degli esercenti di attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Le modifiche e integrazioni apportate consentono l'applicazione della suddetta norma anche per finalità di prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (concernenti, tra l'altro, criminalità di tipo mafioso e traffico di stupefacenti), includono nel

contenuto della comunicazione anche i dati identificativi del veicolo e introducono, per il contravventore delle richiamate prescrizioni, la punizione con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

In particolare, non si formulano osservazioni alla luce delle seguenti considerazioni:

- il provvedimento reca all'articolo 38 una clausola di invarianza finanziaria;
- la relazione tecnica, nell'evidenziare il carattere ordinamentale della disposizione, afferma che per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata già istituita la piattaforma informatica denominata «CaRGOS»;
- il Governo, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge AC 1660-A, da parte della V Commissione (Bilancio) della Camera, in merito a disposizioni di contenuto sostanzialmente identico a quelle ora in esame, concernenti l'articolo 2, aveva sottolineato che l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente⁴.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di documentazione antimafia

La norma modifica la disciplina relativa alla documentazione antimafia che le amministrazioni pubbliche⁵, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), devono acquisire dalle controparti ai fini della stipula di qualsiasi strumento pubblico negoziale in materia di lavori, servizi o forniture pubblici. In particolare la norma integra il comma 2 dell'articolo 85 del Codice antimafia che, nel testo vigente, individua i soggetti che devono fornire la suddetta documentazione antimafia, ossia associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di prevedere che la medesima documentazione debba riferirsi anche alle imprese aderenti ai "contratti di rete" e, ove presente, all'organo comune previsto dai medesimi contratti (comma 1, lettera a)).

Al Codice antimafia, viene, inoltre, introdotto l'articolo 94.1, in base al quale, qualora il prefetto accerti che per effetto dei divieti di stipula e accesso ad altre attività negoziali per i

⁴ Cfr. Seduta della V Commissione (Bilancio) del 10 settembre 2024.

⁵ Si tratta, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice antimafia, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o servizi pubblici.

soggetti interessati dall'applicazione definitiva di misure prevenzione personale⁶ verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia, i medesimi divieti non si applichino; trovando, altresì applicazione, in quanto compatibili, le misure amministrative di prevenzione collaborativa individuate dall'articolo 94-*bis* del Codice (comma 1, lettera *b*)).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e *la ratio* e riferisce che questa presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma novella la disciplina relativa alla documentazione antimafia che le amministrazioni pubbliche, ai sensi del Codice antimafia, devono acquisire dalle controparti per la stipula di qualsiasi strumento pubblico negoziale in materia di lavori, servizi o forniture pubblici. In particolare, viene modificato l'articolo 85 del Codice antimafia al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a tale verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto "contratto di rete" [comma 1, lettera *a*]). Inoltre, viene introdotto l'articolo 94.1 nel Codice, allo scopo di consentire al prefetto, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, di escludere l'operatività dei divieti conseguenti all'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, qualora venga accertato che per effetto dei medesimi divieti vengano meno i mezzi di sostentamento per il soggetto interessato e per la sua famiglia [comma 1, lettera *b*]).

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

⁶ Divieti di cui al comma 1 della medesima disposizione.

ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di avviso orale

La norma, modificando l'articolo, comma 6-*bis*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la stessa ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore. In proposito non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione di cui trattasi.

ARTICOLO 5

Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata

Normativa previgente. L'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008 prevede che, ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge n. n. 302 del 1990⁷, i benefici previsti per i superstiti siano concessi a condizione che:

⁷ L'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 prevede che ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di stampo mafioso, sia corrisposta un'elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di euro 200.000. L'elargizione è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio.

a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione⁸ ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale⁹;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

La **relazione illustrativa** ricorda che sull'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 151 del 2008, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio-4 luglio 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati. La Corte, pur riconoscendo che l'esclusione si ispira alla finalità legittima "di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare", rileva come tale finalità sia perseguita dalla norma censurata "con mezzi sproporzionati", anche in considerazione del fatto che "la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza". La Corte altresì rileva che "la legge conferisce rilievo a rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, che includono una vasta categoria di persone e si caratterizzano per una diversa, talvolta più tenue, intensità del vincolo familiare" e che "la condizione ostativa, nella sua assolutezza, pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose. Così strutturata, la presunzione assoluta si configura come uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita".

La RI afferma infine che la disposizione ripristina la previsione dell'esclusione dai benefici nei confronti del soggetto che risulti, oltre che coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado dei sopra citati soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale, ma, al contempo, prevede che l'esclusione non si applichi qualora risulti che il beneficiario al momento dell'evento abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi. In tal modo, viene superata la questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte è intervenuta con la sentenza sopra citata.

⁸ Di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni.

⁹ Il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del Codice di procedura penale richiama l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 2-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008, confermando che i benefici previsti per i superstiti siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale. Rispetto alle condizioni summenzionate, la novella consente l'ammissione al beneficio qualora risulti che, al tempo dell'evento, il soggetto interessato avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi (comma 1).

Ai relativi oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili¹⁰.

Si ricorda che l'articolo in esame ripropone, al comma 1, l'articolo 5 dell'AC 1660-A, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Su tale articolo, la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera¹¹ ha espresso parere favorevole a condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che fosse aggiunto il comma 2 in base al quale "alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Tale condizione è stata recepita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.700.

Sull'articolo 5 del testo trasmesso al Senato (AS 1236), la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato¹² ha espresso parere non ostativo, a condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 fosse sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Tale condizione è stata recepita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.1000. Tale formulazione coincide con quella del comma 2 relativo all'articolo 5 in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

¹¹ Cfr. Seduta della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera del 10 settembre 2024.

¹² Cfr. seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato n. 366 del 26 marzo 2025.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Estensione benefici per superstiti vittime criminalità organizzata (comma 1)	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2)	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni in esame sono volte a estendere i benefici previsti per i superstiti a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Inoltre il beneficiario non deve essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento di applicazione, o sia applicata, una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale, salvo risulti che avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari, affettive e i rapporti con i predetti soggetti. L'intervento è in armonia con quanto statuito dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio 2024, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 151 del 2008, che prevede l'automatica esclusione dei parenti delle persone sottoposte a misure di prevenzione dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tenuto conto che un'eventuale quantificazione dei conseguenti, maggiori oneri risulta, allo stato, non puntualmente determinabile, si ritiene possibile, sulla base dei dati disponibili, stimare il conseguente incremento delle domande di corresponsione dei benefici in parola e quindi una valida quantificazione dei costi derivanti dalle risorse integrative occorrenti. Il dato disponibile e utilizzabile per calcolare i presunti maggiori oneri conseguenti all'approvazione della disposizione in commento è costituito dal numero dei dinieghi intervenuti in relazione alle domande presentate nel quadriennio 2021-2024. Nella

sottostante tabella vengono riportati i dati numerici dei relativi procedimenti, ricordando che ciascuna istanza può riguardare anche più persone, per cui il totale dei richiedenti denegati, riportato nella colonna destra, risulta essere maggiore del numero dei decreti di rigetto:

Anno	Totale decreti di rigetto	Totale richiedenti denegati
2021	21	31
2022	22	42
2023	25	51
2024	16	34
Totali	84	158

Dai dati sopra riportati, si ricava che nel suddetto quadriennio i dinieghi hanno riguardato 158 richiedenti. Si precisa, inoltre, che ogni beneficiario riceve i sottoelencati emolumenti:

- € 200.000,00 lordi a titolo di speciale elargizione *una tantum*;
- € 2.268,48 mensili lordi *pro capite*, perequati annualmente ed esenti da IRPEF, a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio.

Dai dati sopra riportati riguardanti i dinieghi, si evidenzia preliminarmente che non si dispone di una banca-dati che consenta l'estrapolazione dei motivi del mancato accoglimento delle domande denegate: in base all'esperienza le motivazioni sono diverse e articolate e, peraltro, possono essersi evidenziati casi in cui il respingimento delle istanze può essere stato determinato anche dal concorso di più motivi.

Nel caso di specie, invece, la proiezione dei maggiori oneri derivanti dalla novella in commento deve reggersi su ipotesi di respingimento delle domande fondate, quale unica causa di rigetto, proprio sui requisiti che la novella stessa intende ora introdurre nella disposizione emendata: la stima va, quindi, limitata ai casi in cui, in assenza di altre concause di diniego, il richiedente sia congiunto, nei termini previsti dalla norma, del soggetto controindicato, ma risulti che abbia interrotto ogni rapporto con lo stesso, già al tempo dell'evento e definitivamente, dunque senza più riallacciarli.

Si tratta, conseguentemente, di una casistica indubitabilmente circoscritta che consente di ipotizzare prudenzialmente che per circa il 10% di tali richiedenti si sarebbe registrato un accoglimento in caso di vigenza della disposizione in esame. Le richieste accolte nel quadriennio risulterebbero 16, con una media annua di accoglimento di 4 unità e pertanto tale dato consente di ipotizzare che il numero annuo di richieste accolte sulla base dell'ampliamento previsto dalla nuova disposizione possa essere di 4 (quattro). Conseguentemente, per il 2025, calcolando l'intero contingente di accoglimenti, l'onere relativo può essere quantificato come segue:

e $200.000 \times 4 = € 800.000$ lordi a titolo di speciale elargizione *una tantum* annua;
 $€ 2.268,48 \times 12$ (mensilità) $\times 4$ (aventi titolo) = € 108.887,04 lordi a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua.

Pertanto, l'importo annuo necessario per far fronte ai nuovi costi aggiuntivi computati come sopra, per l'anno 2025 è determinato come segue:

$€ 800.000 + € 108.887,04 = 908.887,04$ euro lordi annui.

Per il triennio successivo, in ragione della sommatoria dei successivi accoglimenti, gli oneri aggiuntivi possono essere calcolati in progressiva crescita, secondo il modello di computo che segue, salvo poi stabilizzarsi per gli anni successivi:

Anno 2026

$€ 200.000$ (elargizione *una tantum* annua) $\times 4$ (nuovi aventi titolo nel 2026) = 800.000 (elargizione *una tantum* annua per i nuovi aventi titolo nel 2026) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) $\times 12$ (mensilità) $\times 4$ (nuovi aventi titolo nel 2026) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2026) + 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) $\times 12$ (mensilità.) $\times 4$ (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026) = € 1.017.774,08 lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2026).

Anno 2027

$€ 200.000,00$ (elargizione *una tantum* annua) $\times 4$ (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 800.000 (elargizione *una tantum* annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) $\times 12$ (mensilità) $\times 4$ (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) $\times 12$ (mensilità) $\times 4$ (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) $\times 12$ (mensilità) $\times 4$ (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande

già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2027 = € 1.126.661,12 lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2027).

Anno 2028

€ 200.000,00 (elargizione *una tantum* annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 800.000 (elargizione *una tantum* annua riferita ai nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 1.235.548,16 lordi annui (totale ulteriori costi per l'anno 2028).

Così stimato il possibile impatto finanziario della disposizione in commento, occorre precisare che il capitolo di bilancio sul quale vengono corrisposte le provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e ai loro familiari superstiti è il capitolo 2313, sul cui piano gestionale 1 sono corrisposti i benefici economici dell'assegno vitalizio (articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998) e dello speciale assegno vitalizio (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 e articolo 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007).

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente l'articolo *2-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008, relativo ai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata. La nuova formulazione conferma che i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, del Codice di procedura penale. Rispetto alle condizioni summenzionate, la novella consente invece l'ammissione al beneficio qualora risulti che, al tempo dell'evento, il soggetto interessato avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi. Ai relativi oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

Al riguardo, si rileva che le modifiche in esame, come specificato dalla relazione illustrativa, sono volte a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio-4 luglio 2024 sull'articolo *2-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati.

Si ricorda che l'articolo *2-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008 è stato introdotto dalla legge di conversione n. 186 del 2008. Nella formulazione originaria, in vigore dal 2 dicembre 2008 al 7 agosto 2009, la fruizione dei benefici era concessa a condizione che "il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale". Successivamente, la disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, che ha esteso l'esclusione dai benefici al "parente o affine entro il quarto grado nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di

soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". Detta novella è entrata in vigore l'8 agosto 2009.

La RT chiarisce che, ai fini della delimitazione della platea, il dato disponibile e utilizzabile è costituito dal numero dei dinieghi intervenuti in relazione alle domande presentate nel quadriennio 2021-2024 (84 domande respinte), da cui è stato ricavato un universo complessivo di 158 soggetti. Per tale universo è stata ipotizzata un'incidenza del 10 per cento relativamente ai soggetti che avrebbero visto accolta la propria istanza in caso di vigenza della disposizione in esame; in base a tale ulteriore elaborazione è stata quindi ricavata una platea di 16 soggetti, suddivisi in maniera uniforme (4 per ciascun anno) nel quadriennio 2025-2028. Da tale procedimento emerge una media annua di soggetti interessati pari a 4 unità, cui vanno erogati un'elargizione *una tantum* di 200.000 euro e una somma mensile di 2.268,48 mensili lordi *pro capite* (per dodici mesi), perequati annualmente ed esenti da IRPEF, a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio. In base ai parametri forniti, la quantificazione risulta verificata. Andrebbero peraltro esplicitate le ipotesi che, secondo la RT, dovrebbero portare a una stabilizzazione degli oneri, a decorrere dall'esercizio 2028.

Si osserva altresì che la quantificazione degli oneri, in precedenza indicata, risulta allineata con quella di cui all'articolo 5 dell'AS 1236, come modificato, al comma 2, dall'emendamento 5.1000, approvato dalle Commissioni di merito (1^a Affari costituzionali e 2^a Giustizia) del Senato, a seguito del parere reso dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato, che aveva espresso sul suddetto articolo 5 parere non ostativo¹³, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione¹⁴. La condizione prevedeva che il comma 2 dell'articolo 5 fosse riformulato con gli importi risultanti dalla relazione tecnica di passaggio presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato e coincidenti con quelli ora riferiti all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tali importi sono tuttavia diversi da quelli risultanti dall'articolo 5 del testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (AS 1236), anche a prescindere dagli effetti riferiti all'esercizio 2024, non ancora concluso al momento dell'approvazione del provvedimento alla Camera.

¹³ Cfr. seduta della 5a Commissione (Bilancio) del Senato n. 366 del 26 marzo 2025.

¹⁴ Tale condizione è stata recepita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.1000.

Gli effetti quantificati in occasione dell'esame dell'AC 1660 presso la Camera per altro non risultano da un'apposita relazione tecnica, ma sono stati comunicati dal Governo nel corso della seduta in sede consultiva del 10 settembre 2024 in cui la V Commissione della Camera ha formulato il proprio parere sul testo del provvedimento con una condizione, al comma 2 dell'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione¹⁵, volta ad introdurre gli oneri riferiti al medesimo articolo e la relativa copertura finanziaria. In particolare, oltre al disallineamento temporale relativo all'annualità 2024 dianzi ricordato, gli importi contenuti nel parere espresso dalla Commissione Bilancio della Camera risultano superiori rispetto a quelli poi modificati nel corso dell'esame presso il Senato e coincidenti con quelli riferiti alle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. Ad esempio, l'onere a regime a decorrere dall'esercizio 2027, nel testo approvato dalla Camera, risultava valutato in 1.848.101 euro, ossia in un importo superiore di 612.552 euro rispetto all'onere a regime previsto dal provvedimento in esame, che decorre dal 2028.

In merito a tali differenze appare utile acquisire chiarimenti.

Infine, si osserva che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 151 del 2008, limitatamente alle parole "parente o affine entro il quarto grado". Pertanto, dovrebbe risultare costituzionalmente illegittima l'esclusione dai benefici dei superstiti di vittime della criminalità organizzata, a partire dall'8 agosto 2009, motivata in base al solo criterio della parentela o affinità entro il IV grado con soggetti coinvolti in attività criminali, con particolare riferimento a coloro i quali avevano comunque interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, come richiesto dalla novella in esame. Per tale platea potrebbe dunque configurarsi la necessità di garantire *ex tunc* (quindi retroattivamente, fin dal momento in cui si è concretamente determinato l'evento) la fruizione di quanto illegittimamente negato in base a una norma giudicata incostituzionale, prevedendo altresì la corresponsione dei relativi interessi, dal momento che la citata sentenza della Corte nulla circoscrive in merito al suddetto ristoro.

Anche con riferimento a tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 5 prevede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui

¹⁵ La condizione è stata poi accolta dalle Commissioni riunite I e II mediante l'approvazione dell'emendamento 5.700.

a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027 e che, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo residuano al momento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 41.979.566 euro.

Si rammenta, in particolare, che la quantificazione degli oneri oggetto di copertura riprende quella indicata dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio riferita al disegno di legge S. 1236 al momento della sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Ciò posto, preso atto delle conferme a suo tempo fornite dal Governo, con riferimento al testo del predetto disegno di legge, in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Norme in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia

Normativa vigente. L'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991 dispone che all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia deliberato dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto interministeriale che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia (comma 1). All'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1-bis).

La norma reca talune integrazioni all'articolo 13, del decreto-legge n. 8 del 1991 disciplinante le misure di protezione di collaboratori, con specifico riguardo al rilascio delle identità di copertura. In particolare viene modificato il comma 10 del suddetto articolo disponendo che il documento di copertura - il cui utilizzo, in base all'assetto vigente, è consentito alle persone sottoposte a speciale programma di protezione e che non sono detenute o internate - possa essere ammesso anche con riguardo ai collaboratori e ai loro familiari sottoposti agli arresti domiciliari¹⁶ o che fruiscono della detenzione domiciliare¹⁷ [comma 1, lettera *a*), primo periodo]. Viene, altresì, consentito al Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, avvalendosi, a tal fine, della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti [comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo].

L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario [comma 1, lettera *b*), n. 1].

È, altresì, disposta la sostituzione con un nuovo testo del terzo periodo del comma 11 della summenzionata disposizione. La norma, nel confermare la tenuta presso il Servizio centrale di protezione di un registro riservato attestante la gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, prevede che nel medesimo registro sia conservata ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario [comma 1, lettera *b*), n. 2].

In termini analoghi a quanto sopra disposto per i collaboratori, viene, inoltre, integrata la disciplina relativa alle misure di tutela dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 6 del 2018, prevedendo che tra le speciali misure di tutela ivi indicate possa essere anche prevista la creazione di identità fiscali di copertura anche di tipo societario (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e *la ratio* e riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, viene, in particolare, precisato che l'eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a*) non comporta l'esigenza di impiegare nuove e maggiori risorse. Dotare, infatti, di documenti di copertura anche coloro che risultano destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari risulterebbe ininfluente

¹⁶ Di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 16-*nonies* del decreto-legge n. 8 del 1991.

sotto il profilo della spesa. La relazione tecnica riferisce, al riguardo, che allo stato risultano sottoposti alla misura restrittiva in argomento 294 tutelati. Tenuto conto del fatto che non per tutti sarà necessaria l'adozione del documento di copertura, valutata l'entità delle somme assegnate al capitolo 2840, p.g. 01 e 04 con legge di bilancio e ritenuto che l'assegnazione di tali documenti comporta mere spese di bollo e stampa, irrilevanti a fronte degli stanziamenti ordinariamente assegnati al suddetto capitolo, la relazione tecnica assicura il rispetto dei saldi strutturali e garantisce che nessuna somma aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente andrà stanziata, anche alla luce dell'introduzione delle nuove disposizioni normative di cui trattasi.

Con specifico riferimento alla possibilità di creare identità fiscali di copertura anche di tipo societario di cui al comma 1, lettera a), la relazione tecnica evidenzia che tale disposizione mira a risolvere una criticità che investe il tema delle unità immobiliari che il Servizio centrale di protezione prende in locazione per garantire una "domiciliazione sicura" ai soggetti inseriti nei piani e nei programmi di protezione. Attualmente, risultano locati, su tutto il territorio nazionale, più di 1.500 abitazioni, i cui contratti sono stati stipulati mediante intestazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e apposizione di una partita IVA unica, riconducibile al medesimo Dipartimento e non oscurabile per ragioni di condivisione. Tale meccanismo, costituisce un potenziale *vulnus* alla riservatezza e alla sicurezza delle locazioni immobiliari "protette", atteso che un numero imprecisato di operatori di agenzie ed enti pubblici, abilitati per ragioni di servizio ad accedere a determinati archivi e applicativi informatici, potrebbe in ipotesi ricostruire, sulla base della formale intestazione e dell'univoca identificazione fiscale anzidette, la "mappa" dei domicili "protetti", e con ciò determinare un'indesiderata "esposizione" del dispositivo tutelare e una connessa, pericolosa riduzione del livello di protezione delle persone sottopostevi. Inoltre, le medesime esigenze di tutela di tali persone impongono la loro "mimetizzazione" e l'intestazione delle relative utenze a carico dei proprietari degli immobili locati, con possibili iscrizioni di questi ultimi nei registri dei "cattivi pagatori" e conseguente difficoltà nel reperire domicili protetti. Un secondo elemento di criticità attiene alla riconduzione alla sola partita IVA del Dipartimento della pubblica sicurezza di tutte le attività di gestione, con particolare riguardo a quelle "onerose", svolte dal Servizio centrale di protezione per attuare le speciali misure protettive, considerato che ciò espone anche le risorse economiche destinate al finanziamento dei piani e programmi di protezione a possibili azioni di pignoramento, con ricadute sull'intero sistema tutorio e connessi riverberi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Per risolvere tali criticità, la disposizione consente al predetto Servizio, al fine di assicurare l'incolumità delle persone tutelate e di garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione, di utilizzare documenti e di creare identità fiscali "di copertura", anche di tipo societario, quando ciò sia necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un peculiare, rafforzato livello di riservatezza, come ad esempio:

- la gestione "mascherata" (cioè non mappabile neppure da altri operatori pubblici o privati autorizzati alla consultazione di determinate banche dati) dei domicili protetti;
- l'intestazione delle utenze a persone diverse dalle parti locatrici;

- la protezione delle somme imputate ai capitoli di spesa assegnati al Servizio centrale di protezione per l'organizzazione e il funzionamento del sistema tutorio da pignoramenti effettuati per motivi non riconducibili alle attività istituzionali del Servizio anzidetto.

Più in dettaglio, viene consentito al Servizio centrale di protezione di utilizzare documenti di copertura anche per i propri funzionari e addetti e di creare identità fiscali, anche costituenti soggetti giuridici di tipo societario, cui imputare formalmente le surriferite attività gestionali correlate all'attuazione del complesso sistema tutorio disegnato dal decreto-legge n. 8 del 1991. Il comma 2, in simmetria con l'intervento effettuato con il comma 1, reca disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, al fine di annoverare, tra le speciali misure di tutela che possono essere previste anche la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma integra la disciplina relativa alle misure di protezione e tutela previste dal decreto-legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 6 del 2018, rispettivamente, per i collaboratori (comma 1) e per i testimoni di giustizia (comma 2) con specifico riguardo al rilascio delle identità di copertura. In particolare, viene previsto che il documento di copertura - il cui utilizzo, in base all'assetto vigente, è consentito alle persone sottoposte a programma di protezione che non siano detenute o internate - possa essere ammesso anche con riguardo ai collaboratori e ai loro familiari sottoposti a misure di arresto o detenzione domiciliari [comma 1, lettera *a*), primo periodo]. Con riguardo ai soggetti sottoposti a protezione viene, altresì, consentita la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario [comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo], disponendo che nel registro del Servizio centrale di protezione sia conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le suddette identità fiscali di copertura [comma 1, lettera *b*), n. 2]. In termini analoghi a quanto sopra disposto per i collaboratori, viene, infine, prevista la possibilità di creare identità fiscali di copertura (anche di tipo societario) anche per le esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, si prende atto di quanto riferito a conferma della sufficienza delle risorse di bilancio per far fronte all'eventuale ampliamento

della platea di possibili beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a*), primo periodo, considerata l'esiguità del numero dei soggetti coinvolti e le effettive spese da sostenere per il rilascio dei documenti (spese per bollo e stampa).

Nulla da osservare, inoltre, in merito alla possibilità di creare identità fiscali di copertura anche di tipo societario di cui al comma 1, lettera *a*), secondo e terzo periodo, e al comma 2.

Quanto alla previsione della conservazione presso il registro del Servizio centrale di protezione anche della documentazione concernente le suddette identità fiscali di copertura, non si formulano osservazione alla luce di quanto riferito dal Governo in V Commissione¹⁸ con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 6 dell'AC 1660-A; ovvero che a tale previsione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del predetto registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7, comma 1

Disposizioni in materia di amministrazione di beni sequestrati e confiscati

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. In particolare la norma prevede:

- il differimento, da dieci a trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, del termine, previsto dall'articolo 10, comma 2, del Codice antimafia, entro il quale il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello (comma 1, lettera *a*);
- l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 36 del Codice antimafia che prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati debba illustrare nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni. A tal fine, l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici

¹⁸ Cfr. Bollettino Giunte e Commissioni del 10 settembre 2024.

comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento [comma 1, lettera *b*), n. 1]. L'amministratore giudiziario¹⁹, proseguendo, se necessario, l'interlocazione con i competenti uffici comunali sino al termine del suddetto procedimento di verifica assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della predetta relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti [comma 1, lettera *b*), n. 2]. Viene quindi demandato²⁰ ad un decreto interministeriale l'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Dall'attuazione del regolamento in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, lettera *c*). È, inoltre, inserito il comma 1-*bis* all'articolo 40 del Codice antimafia. La disposizione introdotta prevede che se nell'ambito del suddetto accertamento tecnico-urbanistico²¹ viene riscontrata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. In tal caso si applicano le disposizioni in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, di cui al DPR n. 380 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (comma 1, lettera *d*). Viene, altresì, aggiunto il comma 1-*novies* all'articolo 41 del Codice antimafia che nell'assetto vigente disciplina la gestione delle aziende sequestrate. La norma, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del giudice delegato²² introduce la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa [comma 1, lettera *e*), n. 1]. È, quindi, inserito il comma 1-*bis* all'articolo 51-*bis* del Codice in base al quale il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione [comma 1, lettera *i*), n. 2]. Si interviene, infine, sull'articolo 54 del Codice precisando che, con riguardo ai crediti prededucibili aziendali, questi siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale (comma 1, lett. *l*)).

¹⁹ A tal fine integrando il comma 3 del suddetto articolo 36 del Codice.

²⁰ Introducendo il comma 3-*bis* all'articolo 38 del Codice.

²¹ Di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 36 del Codice introdotto dal comma 1, lettera *b*), n. 1.

²² Ai sensi del comma 1-*sexies* dell'articolo 41 del Codice.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e *la ratio* e riferisce che questa detta disposizioni insuscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività saranno poste in essere dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare la relazione tecnica precisa quanto segue. Il comma 1, lettera b) anticipando le verifiche in ordine all'esistenza di abusi, consente una tempestiva valutazione delle eventuali iniziative adottabili e delle prospettive di destinabilità. Infatti, nell'ambito della generale funzione di governo del territorio attribuita all'Ente locale, l'articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 già prevede, al comma 1 che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale eserciti la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. La proposta attività di interlocuzione con l'amministratore giudiziario, finalizzata alla preliminare verifica della conformità del bene sequestrato, integra, pertanto, un *facere* cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale sono già tenuti ancor prima della richiesta nel normale esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, prescritta dalla summenzionata disposizione non configurandosi alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente locale. Le altre Amministrazioni o enti terzi eventualmente coinvolti nell'attività di verifica (es. Soprintendenze o Autorità di bacino) sono parimenti tenute al rilascio delle informazioni necessarie. Il comma 1, lettera c), prevedendo la definizione regolamentare delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC, comporterà l'appianamento delle attuali problematiche e la riduzione del relativo contenzioso. Il comma 1, lettera d), apprestando una procedura volta all'immediata soluzione dei casi in cui sussistano abusi insanabili, consente di evitare il protrarsi di una gestione estremamente onerosa di immobili comunque non destinabili, consentendo un più razionale impiego delle risorse. Anche in questo caso non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente locale. Il comma 2 del citato articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 infatti dispone che il dirigente o il responsabile, quanto accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Il successivo articolo 31 del medesimo DPR prevede al comma 2 che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità di medesimo, ovvero con variazioni essenziali ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3. In base al comma 5 della medesima disposizione l'opera acquisita è demolita a spese dei responsabili dell'abuso. L'articolo 35 del DPR prevede, inoltre, che qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di

cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dall'abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. La norma proposta, che peraltro espressamente richiama l'applicazione delle soprariportate disposizioni, non introduce pertanto alcun nuovo onere a carico del comune. Il comma 1, lettera e), n. 1 consente una più approfondita valutazione nel tempo delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa, al fine di evitare il mantenimento in vita di soggetti economici che non abbiano realmente le caratteristiche per stare sul mercato e, eventualmente, di evitare la totale dispersione del patrimonio aziendale. Ne consegue il contenimento degli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende. Il comma 1, lettera i), n. 2 nel prevedere che le variazioni riguardanti le imprese stesse siano iscritte al registro delle imprese senza oneri, mutuando il regime applicabile alle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari cui direttamente consegue la citata amministrazione e si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 51 del Codice antimafia. Il comma 1, lettera l) reca un intervento di razionalizzazione normativa che circoscrive al patrimonio aziendale il riferimento delle "somme disponibili" di cui al vigente articolo 54, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.159 del 2011; ciò potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all'attivo patrimoniale dell'azienda.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca specifiche modifiche e integrazioni al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. In particolare, vengono tra l'altro dettagliati gli elementi che devono essere illustrati nella relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati, afferenti nello specifico alle caratteristiche tecnico-urbanistiche e alla presenza di eventuali abusi, precisando, altresì, i termini della relativa interlocuzione con i competenti uffici comunali [comma 1, lettera b)]. Viene, quindi, demandato all'adozione di un regolamento governativo - dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - la definizione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) [comma 1, lettera c)]. È, inoltre, previsto che, se nell'ambito degli accertamenti tecnico-urbanistici sui beni in riferimento, venga riscontrata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato dà ordine della loro demolizione in danno del soggetto destinatario del

provvedimento di confisca, senza acquisizione degli stessi al patrimonio dell'Erario, mentre l'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. In tal caso si fa rinvio all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà pubblica di cui al testo unico in materia edilizia [comma 1, lettera d)]. Viene, altresì, integrata la disciplina relativa alla gestione da parte della citata Agenzia nazionale delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del giudice delegato [comma 1, lettera e) n. 1]. È, inoltre, previsto che il tribunale o la medesima Agenzia Nazionale iscrivano nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione [comma 1, lettera i), n. 2]. Si prevede, infine, che, con riguardo ai crediti prededucibili aziendali, questi siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale [comma 1, lett. l)].

Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, con specifico riferimento al comma 1, lettera c) si prende atto di quanto riferito dal Governo in V Commissione²³ con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 7 dell'AC 1660-A; ovvero che l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia.

Si evidenzia, altresì, che il testo della disposizione in riferimento, nel prevedere che dall'attuazione del suddetto regolamento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Cfr. *supra*), fa proprio il contenuto del parere condizionato, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, reso²⁴ dalla la V Commissione della Camera dei deputati con specifico riferimento all'analoga disposizione (articolo 7, comma 1, lett. c)) contenuta nell'AC 1660-A.

²³ Cfr. Bollettino Giunte e Commissioni del 10 settembre 2024.

²⁴ Cfr. Bollettino Giunte e Commissioni del 10 settembre 2024.

Nulla da osservare in merito al comma 1, lettere b) e d), considerato che, come altresì, evidenziato dalla relazione tecnica, le attività ivi previste in capo a specifiche amministrazioni pubbliche risultano già prescritte a normativa vigente nell'ambito del testo unico in materia edilizia (DPR. n. 380 del 2001), la cui applicazione, specie in materia di attività di demolizione di manufatti edilizi abusivi con oneri a carico dell'autore dell'abuso, risulta espressamente richiamata dalle norme in riferimento.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 1, lettera e), n. 1, posto che, come sottolineato dalla relazione tecnica, questa norma consente di effettuare una valutazione delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa sottoposta a sequestro o confisca consentendo di contenere gli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende. Nulla da osservare anche in merito al comma 1, lettera i), n. 2), stante il suo contenuto procedurale. Non ci sono osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 1, lettera j) posto che, come evidenziato dalla relazione tecnica questo reca un intervento di razionalizzazione normativa che, circoscrivendo al patrimonio aziendale il riferimento delle "somme disponibili" potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all'attivo patrimoniale dell'azienda.

ARTICOLO 7, comma 2

Modifiche all'articolo 1, comma 53, della legge n. 160 del 2019

La norma integra il comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che, nel testo vigente, individua l'ordine di priorità di cui si deve tener conto ai fini dell'erogazione, a ciascun ente locale, del contributo governativo previsto dal comma 51 del medesimo articolo 1, per favorire alcuni interventi²⁵. In particolare, viene integrata la lettera c) del citato comma 53 prevedendo che, nell'ambito di tale criterio di priorità, ossia della messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, si tenga conto anche della messa in sicurezza ed efficientamento energetico dei "beni destinati con provvedimento dell'Agenzia

²⁵ Si tratta di contributi assegnati agli enti locali per favorire gli investimenti, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non presenta carattere innovativo ma reca una mera specificazione e, conseguentemente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra i criteri di priorità previsti dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell'erogazione agli enti locali del contributo governativo di cui al comma 51 del medesimo articolo 1 finalizzato a favorire alcuni interventi. In particolare, si stabilisce che, nell'ambito del criterio della messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, si tenga conto anche dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma si limita a integrare criteri di priorità per l'assegnazione di risorse già destinate a spesa. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che, nel certificare la neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che questa non presenta carattere innovativo ma reca una mera specificazione.

ARTICOLO 8

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

La norma modifica la definizione di “articolo pirotecnico”, individuata dall'articolo 2 comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 123 del 2015, che recepisce la direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. La suddetta disposizione, nel testo previgente, definiva “articolo pirotecnico” qualsiasi dispositivo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze “destinate” a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni

chimiche esotermiche auto mantenute. La novella sostituisce il termine “destinate” con il termine “destinato” (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che l'intervento possiede carattere ordinamentale, che dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico. In virtù di quest'ultima gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo. La novella, pertanto, in analogia a quanto avvenuto in ambito UE, consente il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale nuova specifica definizione, apportando la correzione alla definizione di “articolo pirotecnico” contenuta all'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 123 del 2015, in modo da assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma modifica la definizione di articolo pirotecnico, contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 2015, al fine di adeguare l'ordinamento interno alla nuova definizione europea di articolo pirotecnico, in base alla quale gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo. Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

ARTICOLO 9

Disposizione in materia di revoca della cittadinanza

Normativa vigente. Secondo l'attuale formulazione l'articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina la revoca della cittadinanza, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113²⁶ (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica), articolo 14, comma 1, lettera d), prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce

²⁶ convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni; ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento; partecipazione a banda armata; assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo.

Alla menzionata disposizione del 2018 che ha introdotto la disciplina della revoca, sopra descritta, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme introdotte limitano le ipotesi di revoca della cittadinanza all'articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) introducendo la condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. Con la stessa disposizione viene esteso da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine entro cui la revoca può essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, richiama le fattispecie di reato che a legislazione vigente possono provocare la revoca della cittadinanza, descrive le modifiche proposte dal disegno di legge e la *ratio* delle modifiche proposte. La relazione afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono come condizione per l'eventuale revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. Non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione e considerato che essa novella una disposizione, che a sua volta ha introdotto la disciplina della revoca della cittadinanza, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10

Misure per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui

La norma introduce, con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 634-*bis*, un nuovo reato concernente l'occupazione arbitraria di immobile, o sue pertinenze, destinato a domicilio altrui (comma 1). In particolare, il nuovo reato viene inserito tra quelli procedibili d'ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica (comma 2), prevedendo in generale specifiche procedure (con il nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale) per la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze occupati (comma 3).

Il delitto di cui al nuovo articolo 634-*bis* del codice penale di cui al comma 1 è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità ed è volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile altrui, con artifizii o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che - fuori dei casi di concorso nel reato - si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione. Non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il comma 3 prevede che, per effetto del nuovo articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, il giudice competente - su richiesta del pubblico ministero - dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile. Nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano - senza ritardo - presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le relative attività di polizia giudiziaria. Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso. In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica. Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta il compito di redigere il verbale delle attività svolte - dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio - e di consegnarne copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio. Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta. Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al

destinatario dell'ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili e relative pertinenze, introducendo la nuova fattispecie di reato nel codice penale, contemplando la stessa tra quelle procedibili d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità (comma 1) e se commessa su immobili pubblici o a destinazione pubblica in generale (comma 2), prevedendo inoltre, specifiche procedure per la reintegrazione nel possesso degli immobili occupati (comma 3). Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.

ARTICOLO 11

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa

La norma introduce alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di truffe nei confronti delle persone anziane. In particolare:

- viene integrato l'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni introducendo un'ulteriore circostanza ossia l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri (comma 1);

- viene soppresso il numero *2-bis* del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale concernente l'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del codice penale) [comma 2, lettera *a*]);
- viene contestualmente introdotto un nuovo terzo comma all'articolo 640 del codice penale, che attribuisce autonomo rilievo alla condotta già prevista dal summenzionato n. *2-bis*, con un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio [reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 700 a euro 3.000, a fronte delle ipotesi aggravate previste a normativa vigente (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro e reclusione da 1 a 5 cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro)] [comma 2, lettera *b*]);
- viene, inoltre, introdotta la lettera *f.1* all'articolo 380, secondo comma del codice di procedura penale, al fine di includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 del codice penale, nel catalogo dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento 28,9 per cento rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma introduce alcune modifiche al Codice penale in materia, tra l'altro, di truffe nei confronti delle persone anziane, con specifico riguardo alla fattispecie aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cosiddetta minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5, del codice penale); ciò al fine di configurare in termini autonomi tale fattispecie con un inasprimento del relativo trattamento

sanzionatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente (comma 2). Viene corrispondentemente integrata la relativa disciplina processuale al fine di includere la nuova configurazione della suddetta fattispecie aggravante di reato nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (comma 3). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma confermata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni

La norma integra il comma 3 dell'articolo 635 del codice penale, prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.

Si rammenta che per danneggiamento in occasione di manifestazioni, in assenza della citata aggravante, è prevista una pena con reclusione da uno a cinque anni e con multa fino a 10.000 euro.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che essa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Afferma altresì che le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce un'aggravante al reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma, rilevato anche nella relazione tecnica.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita e di sospensione condizionale della pena

Le norme integrano il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) che, nel testo previgente, prevedeva che, nel caso di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge²⁷, quali quelle che impediscono la libera accessibilità e fruizione delle aree interne di infrastrutture del trasporto pubblico e delle relative pertinenze in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, il questore, qualora dalla medesima condotta possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, possa disporre nei confronti dell'interessato il divieto di accesso ad una o più delle aree su cui incidono le suddette infrastrutture per non più di 12 mesi, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. La novella prevede che il questore possa disporre il suddetto divieto di accesso anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei suddetti luoghi o aree (comma 1, lettera a).

Viene, quindi disposta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge che prevedeva che, nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9 (tra i quali quelli relativi alle infrastrutture del trasporto pubblico), la concessione della sospensione condizionale della pena potesse essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati (comma 1, lettera b).

Viene, altresì, integrata la previsione di cui all'articolo 10, comma 6-*quater*, del medesimo decreto-legge, che disciplina l'arresto in flagranza differita nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche. In particolare si consente l'applicazione di tale disciplina anche con riguardo al delitto di cui all'articolo 583-*quater* (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una

²⁷ Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 fa riferimento, in particolare, a condotte che impediscono la libera accessibilità e fruizione delle aree interne di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Il comma 2 del medesimo decreto-legge fa invece riferimento alle attività vietate negli articoli 688 (manifesta ubriachezza) e 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio), 29 del decreto-legge n. 114 del 1998 (esercizio del commercio senza le prescritte autorizzazioni o in violazione di divieti) e 7, comma 15-*bis*, del codice della strada (esercizio di attività di parcheggiatore abusivo e guardiamacchine), 1-*sexies* del decreto-legge n. 28 del 2003 (bagarinaggio), nelle aree di cui al comma 1.

professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (comma 1, lettera c).

Viene infine integrato l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena sia comunque subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuati (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto delle norme, afferma che esse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), estendono l'applicazione (*ratione personae*) delle misure di divieto di accesso che possono essere disposte in caso di reiterazione di condotte contro la persona o il patrimonio commesse nelle aree infrastrutturali del trasporto pubblico e nelle relative pertinenze, prevedendo, altresì, che la concessione della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per i suddetti reati commessi nelle medesime aree, debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, ai relativi luoghi o aree; ciò a fronte della facoltatività di tale misura nell'assetto previgente. Le norme estendono inoltre l'applicabilità della disposizione che disciplina l'arresto in flagranza differita nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle norme, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di impedimento della libera circolazione su strada

La norma novella il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sostituendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000, ivi prevista per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, con un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La norma estende, altresì, l'applicazione di tali sanzioni a chi impedisce la libera circolazione anche su una strada ferrata (comma 1, lettera a). Viene, inoltre, sostituito il secondo periodo del suddetto comma 1, che nel testo vigente prevede l'applicazione della medesima sanzione amministrativa ai promotori e agli organizzatori, introducendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni se l'illecito è commesso da più persone riunite (comma 1, lettera b).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che si stima che da essa non derivino effetti finanziari, tenuto conto dell'irrilevanza degli introiti derivanti dalla previgente sanzione amministrativa rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Si segnala che il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 settembre 2024) del disegno di legge AC 1660-A, recante un articolo (14) di contenuto identico a quello in esame, ha sottolineato che le previsioni dello stesso non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, evidenziando altresì come l'introduzione di nuovi reati non abbia mai implicato, in sede di adozione della relativa normativa, la necessità di individuare coperture finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 1948, disponendo che sia punito a titolo di illecito penale (con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro) e non più in via amministrativa (col pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 euro) il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La fattispecie sanzionatoria è estesa anche ai blocchi ferroviari. La pena è, inoltre, aumentata (reclusione da sei mesi a due anni) se il fatto è commesso da più persone riunite. Al riguardo non si formulano

osservazioni, prendendosi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura trascurabile degli effetti di minori introiti da sanzioni derivanti dalla disposizione - rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio - la cui applicazione verrebbe per altro ora estesa anche ai blocchi ferroviari, nonché dei chiarimenti resi dal Governo nella Commissione bilancio della Camera, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge AC 1660-A, in relazione all'articolo 14, di identico contenuto a quello in oggetto, laddove si sottolineava che le previsioni dello stesso non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, evidenziando altresì come l'introduzione di nuovi reati non abbia mai implicato, in sede di adozione della relativa normativa, la necessità di individuare coperture finanziarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di esecuzione penale nei confronti di detenute madri

Normativa previgente. I numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 146 del codice penale prevedono il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte e le madri di minori di età inferiore a un anno. Il numero 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale prevede, altresì, la possibilità di differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madri con prole di età inferiore a tre anni. L'articolo 47-ter, comma 1-ter della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) prevede che quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare.

La norma, al comma 1, modificando il codice penale:

- dispone l'abrogazione dei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 146, che prevedono il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte e le madri di minori di età inferiore a un anno²⁸ [comma 1, lettera *a*]);

²⁸ La norma (comma 1, lettera *b*) dispone, conseguentemente, anche la soppressione del secondo comma dell'articolo 146 del codice penale che, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, prevede che il differimento non operi o, se concesso, venga revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

- sostituisce, con un nuovo testo, il numero 3 del primo comma dell'articolo 147 che nella versione previgente prevede la possibilità di differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madri con prole di età inferiore a tre anni. Il nuovo testo limita tale possibilità al caso di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno [comma 1, lettera *b*), n. 1.1];
- inserisce il numero *3-bis* all'articolo 147 al fine di prevedere la possibilità di differire l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni [comma 1, lettera *b*), n. 1.2].
Viene, altresì, modificato il terzo comma dell'articolo 147 al fine di prevedere che il provvedimento di differimento possa essere revocato, tra l'altro, anche qualora, durante il periodo di differimento, la madre tenga comportamenti che potrebbero recare un grave pregiudizio alla crescita del minore [comma 1, lettera *b*), n. 2];
- l'introduzione del quinto comma dell'articolo 147 al fine di escludere la possibilità di differire il rinvio, qualora sussista il pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti. In tal caso, nell'ipotesi di cui al numero *3-bis* (madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni) l'esecuzione può avere luogo presso un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; mentre nell'ipotesi di cui al numero 3, (donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno) l'esecuzione deve comunque avere luogo presso il medesimo Istituto [comma 1, lettera *b*), n. 3].

Inoltre, la norma, modificando il codice di procedura penale:

- inserisce l'articolo *276-bis* al fine di prevedere che il giudice disponga la custodia cautelare in carcere²⁹ delle detenute madri che si trovino presso gli ICAM qualora le stesse evadano, tentino l'evasione oppure pongano in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto (comma 2);
- sostituisce, con un nuovo testo, il comma 1 dell'articolo *285-bis* che nella versione previgente prevede la facoltà del giudice di disporre la custodia cautelare presso un ICAM qualora la persona da sottoporre a condanna fosse una donna incinta o una madre di prole con età non superiore a sei anni. Il nuovo testo lascia tale facoltà per madri con prole tra un anno e i sei anni mentre prevede che la custodia cautelare sia obbligatoriamente disposta presso un ICAM per le donne incinta e per le madri con prole inferiore ad un anno (comma 3);
- aggiunge i commi *1-quater* ed *1-quinquies* all'articolo 293, in materia di adempimenti esecutivi di ordinanza cautelare, che consentono al giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave, anche prima dell'ingresso della persona

²⁹ Si prevede che la persona sia condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali.

sottoposta alla misura nell'istituto di pena, qualora durante l'esecuzione dell'ordinanza sia rilevato che la persona oggetto della misura è donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni³⁰ (comma 4);

- interviene sull'articolo 386, commi 4 e 5, prevedendo specifiche tutele nel caso di arresto o fermo qualora la persona risulti donna incinta o madre. Nello specifico, si prevede che la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno fermata o arrestata sia obbligatoriamente condotta presso un ICAM mentre tale soluzione può essere disposta dal pubblico ministero quando riguardi una madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni (comma 5);
- modificando l'articolo 558, prevede specifiche tutele per le persone incinte o madri di prole di età non superiore ai tre anni che sono impossibilitate, per difetti del luogo, a scontare gli arresti domiciliari. In particolare, si prevede che la donna incinta o madre di prole di età inferiore sia obbligatoriamente condotta presso un ICAM mentre tale soluzione è rimessa alla volontà del pubblico ministero quando il soggetto è una madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni (comma 6);
- interviene sull'articolo 678, sopprimendo per finalità di coordinamento normativo il riferimento al primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, soppresso dalle disposizioni in esame (comma 7).

Si prevede, infine, che il Governo presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa, avendo natura ordinamentale e procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare, viene assicurato che, in ragione di un numero modesto di detenute madri e di bambini al seguito, una più ampia richiesta di posti dovuta all'introduzione delle disposizioni in esame, più favorevoli ad un collocamento presso strutture dedicate alle donne incinte e con prole, potrà essere fronteggiata avvalendosi delle strutture già esistenti e funzionanti e comunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

³⁰ Le ipotesi a cui la norma rimanda sono quelle dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale. In particolare, le ipotesi sono che la persona oggetto della misura sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Viene evidenziato altresì che la prevista relazione da presentare al Parlamento sia riconducibile tra i compiti istituzionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da espletarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il citato Dipartimento, con cadenza periodica (trimestrale o quadrimestrale), fornisce un monitoraggio costante, attraverso la propria Direzione di statistica, della situazione dei detenuti ivi comprese le donne incinta e le madri con figli di età inferiore ai tre anni, e delle misure applicate nei loro confronti, dello stato dei procedimenti e sull'esecuzione delle pene.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al comma 1, modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno (salva la possibilità prevista a normativa previgente di disporre, in alternativa al differimento, la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-*ter* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario). Viene, inoltre, disposto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, prevedendo in tal caso che la pena venga scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM): in via obbligatoria, in caso di donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno, e in via facoltativa, qualora esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, nel caso di madri con prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

Il comma 2, introduce l'articolo 276-*bis* al codice di procedura penale al fine di prevedere la custodia cautelare in carcere per le detenute madri che tentino di evadere o evadono dagli ICAM o che pongano in essere degli atti idonei a compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto dove sono custodite

Sempre con riferimento al codice di procedura penale, i commi da 3 a 7 intervengono sugli articoli 285-*bis*, comma 1, 293 (con l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinqües*), 386, comma 4 e 558, comma 4-*bis*. Le modifiche, finalizzate alla tutela delle detenute madri, estendono, sia in via obbligatoria sia in via facoltativa, i casi di custodia presso gli ICAM per determinate fattispecie.

Si prevede, infine, al comma 8, che annualmente il Governo presenti alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri con prole di età inferiore a tre anni.

Al riguardo, la relazione tecnica, nel confermare la neutralità finanziaria della norma, riferisce che, stante l'esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione della stessa, questa non è suscettibile di determinare esigenze di potenziamento delle strutture esistenti e dei servizi sociali collegati al funzionamento degli istituti a custodia attenuata, potendo, quindi, le attività derivanti dal presente intervento essere svolte nell'ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali svolte dalle medesime strutture e organizzazioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla relazione annuale che il Governo deve presentare alle Camere, la medesima relazione tecnica specifica che tale obbligo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria già effettua, a legislazione vigente, un monitoraggio costante, attraverso la propria Direzione di statistica. Alla luce di tali elementi non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 16

Modifiche all'articolo 600-*octies* del codice penale in materia di accattonaggio

La norma modifica l'articolo 600-*octies* del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. In particolare viene previsto:

- che sia punito³¹ l'impiego nell'accattonaggio di minori fino all'età di sedici anni (quattordici anni nel testo vigente) innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione (massimo edittale di tre anni di reclusione nel testo vigente) [comma 1, lettera *a*]);
- la sostituzione del secondo comma del suddetto articolo che, nel testo vigente, punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto. La nuova versione integra la suddetta fattispecie di reato, con l'introduzione dell'ulteriore condotta dell'induzione all'accattonaggio disponendo un innalzamento della relativa pena detentiva da due a sei anni, anziché da uno a tre anni. La pena è aumentata, inoltre,

³¹ Con la novella del primo comma dell'articolo 600-*octies* del codice penale

da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile [comma 1, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma modifica l'articolo 600-*octies* del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio, portando da quattordici a sedici anni il limite d'età ivi previsto e innalzando la pena detentiva per tali condotte (da uno a cinque anni di reclusione a fronte del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto nell'assetto vigente). Viene, quindi, introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio, innalzando, anche in tal caso, la durata della relativa pena detentiva (reclusione da due a sei anni rispetto ai termini edittali compresi tra uno a tre anni nell'assetto vigente). Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore di anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà).

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma riferiti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di assunzione di personale di polizia locale per i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

Normativa previgente. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024 dispone, per i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o mediante scorrimento

di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 prevede che ai concorsi per le predette assunzioni provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

L'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2024 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Le norme, modificando l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024, estendono l'autorizzazione ad assumere 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale³² e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Con la modifica in parola viene inoltre specificato che le suddette 100 unità di personale si riferiscono a ciascun ente interessato [comma 1, lettera a].

Le disposizioni in esame intervengono, altresì, sull'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto-legge, incrementando gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3 a euro 5.850.000 per l'anno 2025 (+1.950.000 euro) e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026 (+3.900.000 euro), rispetto agli euro 3.900.000 annui, previsti a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. [comma 1, lettera b].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³² Ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana - effetti riflessi				0,9	1,9	1,9	0,9	1,9	1,9
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI)	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che l'estensione dell'autorizzazione ad assumere 100 agenti di polizia locale riguarda, in sostanza, il comune di Palermo che ha in corso la suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha sottoscritto il predetto accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti il 31 gennaio 2023. La relazione tecnica afferma inoltre che, tenuto conto che il costo medio annuo per un agente di polizia locale, appartenente all'area istruttori, è pari a euro 39.000, comprensivi della percentuale del 5,78% relativa agli incrementi del rinnovo contrattuale 2022-2024, l'onere complessivo derivante dall'intervento è pari a euro 1.950.000 per l'anno 2025 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2026. La relazione tecnica ribadisce, infine, che ai suddetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme modificano l'articolo 9, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 39 del 2024, estendendo l'autorizzazione ad assumere 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo

e il rilancio degli investimenti. La modifica in parola specifica che l'autorizzazione all'assunzione delle suddette 100 unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato. In proposito, la relazione tecnica riferisce che l'estensione dell'autorizzazione ad assumere le unità di personale in parola riguarda, in sostanza, il comune di Palermo che ha in corso la suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha sottoscritto il predetto accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti il 31 gennaio 2023.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame vengono incrementati a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026 (rispetto agli euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 previsti a legislazione vigente). Pertanto, come confermato dalla relazione tecnica, l'incremento di spesa derivante dall'intervento in esame risulta pari a 1.950.000 euro per l'anno 2025 e a 3.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, posto che l'onere a regime, a decorrere dal 2026, per l'assunzione delle ulteriori 100 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale, è quantificato in 3.900.000 euro annui, appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito ai criteri sottostanti alla quantificazione degli oneri relativi all'anno 2025, posto che l'incremento di spesa per tale anno, quantificato in euro 1.950.000, sembrerebbe essere stato sottostimato, tenuto conto della data di decorrenza del decreto-legge in esame (11 aprile 2025). Tale importo risulta coincidente con quello indicato nella relazione tecnica di passaggio presentata al Senato, riferita all'A.C. 1660 approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (AS 1236), che conteneva, all'articolo 17, una disposizione di identico contenuto a quella ora in esame. In particolare, la relazione tecnica di passaggio aggiornava la quantificazione degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera, per tener conto dell'avvio del nuovo esercizio finanziario, facendo quindi decorrere gli oneri dal 2025, anziché dal 2024, e rimodulando l'onere per il primo anno, ponendolo pari a 1.950.000 euro, anziché a 2.275.000 euro, presumibilmente ipotizzando una data di entrata in vigore della disposizione a metà dell'anno 2025 e non dal mese di aprile come dovrebbe ora avvenire.

Si rammenta per altro che la relazione tecnica relativa all'A.C. 1877, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 del 2024, ha affermato che le

assunzioni di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, da parte dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell'anno 2024 (corrispondenti a quelli successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento) e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 17 provvede ai maggiori oneri derivanti dalle novelle apportate all'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024 dalla precedente lettera *a)* del medesimo comma 1, pari a 1.950.000 euro per l'anno 2025 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel rinviare agli elementi di informazione circa la dotazione del Fondo già forniti in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, si rammenta che la quantificazione degli oneri oggetto di copertura riprende quella indicata dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio riferita al disegno di legge S. 1236 al momento della sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Ciò posto, preso atto delle conferme a suo tempo fornite dal Governo, con riferimento al testo del predetto disegno di legge in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 18

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Normativa vigente

La legge 2 dicembre 2016, n. 242 regola la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e ha consentito in Italia la coltivazione della canapa (denominata scientificamente *Cannabis sativa* L.). Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002. Tali piante non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope quando hanno un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2 per cento³³. Quanto ai possibili usi del prodotto derivante dalla coltivazione, l'articolo 2, comma 2, della legge specifica che dalla canapa si possono ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, olio carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

La norma modifica la legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.

La norma, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 2 della citata legge, vieta l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati e dispone che a queste attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge di cui alla lettera g-*bis*, inserita dall'articolo in esame all'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016. Detta produzione agricola deve avvenire entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019, che fissa i valori delle concentrazioni massime di THC totale ammissibili negli alimenti (semi, farina e olio ottenuti dai semi, integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa) ai fini del controllo ufficiale.

Inoltre, la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 242 del 2016 specificando che la legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera "industriale" della canapa, che oggetto della legge è "in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata a" – in luogo del precedente più generico "finalizzata a". Inoltre, si sostituisce, tra le attività oggetto di sostegno e promozione della legge n. 242 del 2016, l'incentivazione "dell'impiego e del consumo finale" di semilavorati di canapa

³³ Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier Camera [Coltivazione di canapa ad uso industriale e Cannabis light \(camera.it\)](http://www.camera.it)

provenienti da filiere prioritariamente locali, con l'incentivazione della "realizzazione" di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali "per gli usi consentiti dalla legge".

L'articolo interviene altresì sull'articolo 2, comma 2, sopra menzionato, specificando, al punto *g*), che dalla canapa è possibile ottenere coltivazioni destinate al florovivaismo "professionale".

Infine, novellando l'articolo 4, comma 1 della legge n. 242 del 2016, la norma individua nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.

Si ricorda che l'articolo 7 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, che ne assume le funzioni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'attuazione dell'apparato sanzionatorio viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la norma in esame ripropone il contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660-A), con le seguenti integrazioni:

- l'esclusione dal divieto di lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge [comma 1, lettera *a*), punto 4; comma 1, lettera *b*), punti 2) e 3) dell'articolo in esame];
- l'individuazione del Comando dei Carabinieri autorizzato ad effettuare i controlli [comma 1, lettera *c*) dell'articolo in esame].

Il **Governo** nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660-A) presso la Commissione Bilancio della Camera³⁴ ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'articolo 18. La Commissione Bilancio ha recepito i seguenti chiarimenti nella premessa al parere favorevole espresso sul provvedimento:

- alle disposizioni che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti;
- le disposizioni dell'articolo 18 recepiscono normativamente gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha rilevato come la legge n. 242 del 2016 abbia previsto la liceità della sola

³⁴ Seduta del 10 settembre 2024

coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, evidenziando come la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da infiorescenze e da resina, continui ad essere sottoposta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

- che il medesimo articolo 18 non comporterà, quindi, la chiusura di attività economiche che operino nell'ambito della cornice della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- che le disposizioni di cui all'articolo 18 sono in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Per tali attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge. I controlli necessari sono effettuati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (e non più dal Corpo forestale dello Stato).

A tale disposizione la relazione tecnica non ascrive nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si prende atto delle assicurazioni fornite dal Governo nell'ambito dell'esame dell'articolo 18 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660-A), di contenuto analogo alle disposizioni in esame. In base a quanto riferito dal Governo, infatti, alle norme non sarebbero ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti.

Nella stessa sede il Governo ha inoltre precisato che le norme non comporterebbero la chiusura di attività economiche che operano nel rispetto della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e che le stesse norme sono in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

ARTICOLO 19

Modifiche al codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale

La norma reca specifiche novelle al codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale. In particolare viene previsto che:

- all'articolo 336 c.p., nelle ipotesi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale³⁵ disciplinate nell'assetto già vigente dal primo e terzo comma della medesima disposizione, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la relativa pena (reclusione da sei mesi a cinque anni, con riferimento al primo comma, e fino a tre anni con riguardo al terzo comma) sia aumentata fino alla metà (comma 1, lett. *a*));
- all'articolo 337 c.p., nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale³⁶ disciplinata dalla medesima disposizione, se la violenza o la minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto d'ufficio, la relativa pena (reclusione da sei mesi a cinque anni) sia aumentata fino alla metà (comma 1, lett. *b*));
- all'articolo 339 c.p., che nell'assetto già vigente disciplina le circostanze aggravanti dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.) e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti³⁷ (articolo 338 c.p.), le specifiche disposizioni del primo comma del medesimo articolo (aumento delle pene in caso, tra l'altro, di violenze o minacce nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi) si applichino anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici (comma 1, lett. *c*)).

³⁵ O a un incaricato di pubblico servizio.

³⁶ O a un incaricato di pubblico servizio.

³⁷ In tal caso l'articolo 338 c.p. prevede la reclusione da uno a sette anni.

Si evidenzia che il testo della disposizione in esame appare di contenuto sensibilmente diverso rispetto a quello dell'analogo disposizione contenuta nell'articolo 19 dell'AC 1660-A.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che dal punto di vista finanziario, questa presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che con la disposizione in esame si pone l'obiettivo di incriminare i comportamenti violenti posti in essere con l'intento di impedire lo svolgimento dei lavori o delle attività programmate e sanzionare tali condotte, in quanto lesive dei diritti del personale di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria chiamato a svolgere la funzione di presidio del corretto funzionamento dei lavori o degli operai impiegati nei cantieri dell'opera e dell'infrastruttura interrotta, nonché di tutta la collettività destinataria di tali interventi strutturali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca una serie di modifiche al codice penale, introducendo, con riguardo ai delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.) e di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.), una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Viene introdotta un'ulteriore circostanza aggravante all'art. 339 c.p., qualora i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.), di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.) e di violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 c.p.), siano commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni in riferimento come confermato anche dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 20

Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio

La norma sostituisce con un nuovo testo il primo comma dell'articolo 583-*quater* del codice penale che, nell'assetto già vigente, prevede che nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni e quelle gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Il nuovo testo dispone un ampliamento (soggettivo e oggettivo) della suddetta tutela penale prevedendo l'applicazione della reclusione da due a cinque anni in caso di lesioni personali (semplici) cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni; confermando altresì i summenzionati i termini edittali nelle ipotesi di lesioni personali gravi (reclusione da quattro a dieci anni) e gravissime (reclusione da otto a sedici anni) (comma 1, lett. *a*)).

Viene, inoltre, introdotta una modifica di coordinamento al secondo comma dell'articolo 583-*quater* c.p. (comma 1, lett. *b*)).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 583-*quater* c.p. che, nella versione previgente, disciplina la tutela penale in caso di lesioni personali gravi e gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La novella, in particolare, ne estende l'ambito di applicazione in caso di lesioni gravi e gravissime (confermandone i termini edittali) cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, disciplinando, altresì, *ex novo*, anche l'ipotesi di lesioni di natura non grave.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma, come confermato anche dalla relazione tecnica, ha natura ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 21

Dotazione di videocamere alle Forze di polizia

La norma prevede che il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni possa essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento (comma 1). Viene, altresì, previsto che possano inoltre essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per il 2025, di euro 7.929.754 per il 2026 e di euro 10.602.656 per il 2027, da destinare:

- quanto a euro 2.000.000 per il 2025, euro 3.000.000 per il 2026 ed euro 4.223.200 per il 2027 alla Polizia di Stato (comma 3, lett. *a*);
- quanto a euro 2.000.000 per il 2025, euro 3.000.000 per il 2026, euro 4.449.702 per il 2027 all'Arma dei carabinieri (comma 3, lett. *b*);
- quanto a euro 789.054 per il 2024 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Corpo della Guardia di finanza (comma 3, lett. *c*);
- quanto a euro 167.750 per il 2025 al Corpo di Polizia penitenziaria (comma 3, lett. *d*)).

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 789.054 per il 2025 ed euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 4, lett. *a*);
- l'accantonamento riferito al Ministero della giustizia per euro 167.750 per il 2025 (comma 4, lett. *b*);
- l'accantonamento riferito al Ministero dell'interno per 2.000.000 di euro per il 2025, 3.000.000 di euro per il 2026 e 4.223.200 euro per il 2027 (comma 4, lett. *c*);
- l'accantonamento riferito al Ministero della difesa per euro 2.000.000 per il 2025, euro 3.000.000 per il 2026, euro 4.449.702 per il 2027 (comma 4, lett. *d*)).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Dotazione dispositivi di videosorveglianza – Polizia di Stato (comma 3, lett. a))	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2
Dotazione dispositivi di videosorveglianza – Carabinieri (comma 3, lett. b))	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4
Dotazione dispositivi di videosorveglianza – Guardia di finanza (comma 3, lett. c))	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9
Dotazione dispositivi di videosorveglianza – Polizia penitenziaria (comma 3, lett. d))	0,2			0,2			0,2		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Tab. B MEF (comma 4, lett. a))	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9
Riduzione Tab. B Giustizia (comma 4, lett. b))	0,2			0,2			0,2		
Riduzione Tab. B Interno (comma 4, lett. c))	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2
Riduzione Tab. B Difesa (comma 4, lett. d))	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e quanto ai profili finanziari discendenti della disposizione di cui si tratta, evidenzia che la stessa si limita ad introdurre la facoltà per le Forze di polizia di dotarsi dei suddetti dispositivi - e ciò in ragione delle specifiche esigenze operative e tenuto conto delle concrete necessità emergenti in relazione alle rispettive competenze - senza che vengano previsti oneri di spesa determinati. L’impatto finanziario della disposizione non appare, pertanto, misurabile in via preventiva poiché ancorato alle scelte tecnico-discrezionali che verranno operate dalle Forze di polizia. Tale circostanza, precisa la relazione tecnica, sarebbe desumibile anche dall’impiego, nel testo della norma, della locuzione “progressiva attuazione”.

La relazione tecnica riferisce che, tuttavia, è possibile operare una stima di massima dei fabbisogni pianificabili nel medio termine e degli oneri finanziari ad essi connessi, fermo

restando che al soddisfacimento degli stessi si provvederà, nei diversi esercizi finanziari, in base alle risorse disponibili.

Per quanto concerne la Polizia di Stato, è possibile prevedere:

- l'acquisto di circa 6.000 *bodycam*, per un costo unitario pari a 1.049,20 (860 euro + 189,20 per IVA) e una spesa complessiva di 6.295.200 euro (IVA inclusa);
- l'acquisto di 80 sistemi di videosorveglianza per le esigenze delle Questure, per un costo unitario di 18.300 euro (15.000 + 3.300 per IVA) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (IVA inclusa);
- l'acquisto di 120 sistemi di videosorveglianza per le esigenze dei Commissariati, per un costo unitario di 12.200 euro (10.000+ 2.200 per IVA) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (IVA inclusa).

Gli oneri complessivi per la Polizia di Stato ammonterebbero, quindi, a 9.223.200 euro IVA compresa (6.295.200 + 1.464.000 + 1.464.000), nella seguente misura: anno 2025: euro 2.000.000; anno 2026: euro 3.000.000; anno 2027: euro 4.223.200.

Per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri riguardanti l'approvvigionamento di *bodycam*, si rappresenta che le progettualità in atto prevedono di equipaggiare, progressivamente, 540 reparti della territoriale (in particolare: 493 Nuclei Radiomobili e 32 Pattuglie mobili, alle quali aggiungere ulteriori 15 reparti da individuare).

Nel dettaglio:

- ogni reparto sarà dotato di un numero minimo di 4 *bodycam* (il numero complessivo di singole *bodycam* da approvvigionare sarà quindi complessivamente di 2.160 pezzi);
- il costo complessivo per l'equipaggiamento di un "reparto", comprensivo dei correlati impianti e apparati informatici per la gestione delle registrazioni, è pari a 17.499,448 euro (IVA inclusa);
- la spesa complessiva per la fornitura delle apparecchiature a favore dei citati 540 reparti è, quindi, pari a 9.449.702 euro (derivante dal prodotto di 540 x 17.499,448).

Per la copertura di tali oneri si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Tabella B dello stato di previsione del Ministero della difesa allegata alla legge n. 207 del 2024, nel triennio 2025-2027, nella misura seguente: anno 2025: euro 2.000.000; anno 2026: euro 3.000.000; anno 2027: euro 4.449.702.

In relazione alla realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, si rappresenta che l'Arma dei Carabinieri conta 628 caserme, di cui 6 afferenti al demanio militare, operanti h 24, ove sono presenti camere di sicurezza. Conseguentemente, considerato il costo unitario di un impianto di videosorveglianza, pari a euro 10.000, IVA compresa, l'esigenza finanziaria complessiva ammonta a 6.280.000 euro. Il progressivo approvvigionamento sarà realizzato a valere sulle risorse dei capitoli del Ministero dell'Interno n. 7410/1 e n. 7414/1

“Manutenzione straordinaria immobili, impianti e attrezzature” – mediante riprogrammazione dell’attuale fabbisogno nonché del Capitolo del Ministero della Difesa (mediante la riprogrammazione dell’attuale fabbisogno) n. 7763/1 “Acquisto/manutenzione straordinaria impianti, apparecchiature e apparati”.

Per ciò che concerne la Guardia di Finanza, è possibile stimare l’acquisto di 418 *bodycam* per una spesa complessiva (comprensiva degli oneri per l’acquisizione della relativa infrastruttura di gestione *hardware* e *software*) di 2.367.162 euro (1.940.295 + 426.867 per IVA) oltre l’acquisto di 187 dispositivi di videosorveglianza, per una spesa complessiva di 2.281.400 euro (1.870.000 + 411.400 per IVA). Gli oneri complessivi per il Corpo della Guardia di finanza ammontano, quindi, a 4.648.562 euro iva compresa (2.367.162+ 2.284.400), così ripartiti: 789.054 euro per il 2025 e 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria, premesso che la stessa ha recentemente acquistato 705 *bodycam* per le esigenze operative connesse agli interventi in occasione di eventi critici all’interno delle strutture penitenziarie, è possibile prevedere l’acquisto di 250 dispositivi indossabili (*bodycam*) da utilizzare per la vigilanza di siti sensibili e per eventuali attività di ordine pubblico. Il costo unitario per dispositivo è pari a 550 euro + IVA (come da gara aggiudicata lo scorso 15 luglio per la citata fornitura di 705 *bodycam*), per una spesa complessiva di 167.750 euro (IVA inclusa).

La relazione tecnica riferisce che ciascuno degli accantonamenti interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione ai fini della copertura dei suddetti oneri presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede che il personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) impiegate nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, controllo e vigilanza possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili (comma 1) e che, nei luoghi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, possano essere, altresì, utilizzati dispositivi di videosorveglianza (comma 2).

Per le finalità della disposizione è autorizzata la spesa di euro di euro 4.956.804 per il 2025, di euro 7.929.754 per il 2026 e di euro 10.602.656 per il 2027. Di tali risorse la norma indica,

altresì, la ripartizione fra le varie Forze di polizia (comma 3), nonché i relativi mezzi di copertura finanziaria (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è riferito ad attività non obbligatorie ed è comunque limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti importi.

La relazione tecnica precisa, in particolare, che l'impatto finanziario della disposizione non appare puntualmente misurabile in via preventiva poiché ancorato alle scelte tecnico-discrezionali che verranno operate dalle Forze di polizia, alla luce della natura non prescrittiva della disposizione. Con riguardo alla stima di massima effettuata dei fabbisogni pianificabili nel medio termine e degli oneri finanziari ad essi connessi, la relazione tecnica precisa che al soddisfacimento degli stessi si provvederà, nei diversi esercizi finanziari, in base alle risorse disponibili.

Quanto agli effetti finanziari ascritti alla norma, come riportati sul prospetto riepilogativo, si osserva che gli stessi mostrano un andamento complessivamente uniforme su tutti e tre i saldi di finanza pubblica; laddove, la natura di parte capitale della spesa autorizzata dovrebbe prospettare un andamento differenziato dell'effetto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare; ciò al fine di tener conto del progressivo stato d'avanzamento del relativo cronoprogramma d'investimento. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che le lettere da *a)* a *d)* del comma 4 dell'articolo 21 prevedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 3, pari nel complesso a 4.956.804 euro per l'anno 2025, a 7.929.754 euro per l'anno 2026 e a 10.602.656 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando:

- quanto a 789.054 euro per l'anno 2025 e a 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)*;

- quanto a 167.750 euro per l'anno 2025, l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*);
- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4.223.200 euro per l'anno 2027, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c*);
- quanto, infine, a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4.449.702 euro per l'anno 2027, l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *d*).

Al riguardo, si rileva che, così come confermato anche dalla relazione tecnica, ciascuno degli accantonamenti interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione in esame presenta le necessarie disponibilità.

Ciò posto, si segnala comunque l'opportunità che il Governo confermi che le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 debbano intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle effettuate in relazione alla disposizione in esame e ai successivi articoli 22, comma 4, lettere da *b*) a *d*), e 23, comma 4, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 22

Tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma prevede che, a decorrere dal 2025, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo (comma 1). Tale previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (comma 3).

È esclusa la rivalsa delle somme corrisposte qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere³⁸ in sede di udienza preliminare o di proscioglimento prima del dibattimento³⁹ o declaratoria di non punibilità⁴⁰, di sentenza di non doversi procedere⁴¹, di sentenza di piena assoluzione⁴² e dichiarazione di estinzione del reato⁴³ anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 860.000 annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025 (comma 4). Al relativo onere si provvede:

- quanto a euro 600.000 per il 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁴⁴ [lettera a)];
- quanto a euro 260.000 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa [lettera b)];
- quanto a euro 40.000 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia [lettera c)];
- quanto a euro 540.000 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno [lettera d)].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁸ Ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale.

³⁹ Ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

⁴² Ai sensi dell'articolo 530 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.

⁴³ Ai sensi dell'articolo 531 del codice di procedura penale.

⁴⁴ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282, del 2004.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio (comma 4)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	0,6	0,02	0,02	0,6	0,02	0,02	0,6	0,02	0,02
Riduzione Tabella A - DIFESA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04
Riduzione Tabella A - INTERNO		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5

La relazione tecnica reca la *ratio* della norma e al riguardo evidenzia preliminarmente che le istanze presentate *ex* articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 vengono liquidate dall'Amministrazione da cui dipende il richiedente mentre le istanze presentate *ex* articolo 32 della legge n. 152 del 1975 sono liquidate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ciò premesso si specifica che, ai fini della presente quantificazione, si è proceduto ad una ricognizione delle istanze presentate dal personale dipendente nel quinquennio (2019-2023) per ciascuna Forza di polizia. A valle della citata ricognizione, è stata elaborata una proiezione del costo annuo della pertinente disciplina, come risultante a seguito dell'intervento in commento, fondata su 3 distinti parametri:

- numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nell'ultimo quinquennio;
- numero di anticipazioni ipotizzabili, supponendo che le fasi processuali per le quali la richiesta di anticipo possa essere presentata siano in media 2 per ciascun giudizio

e calcolando – in una stima prudentiale orientata al massimo costo – che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;

- L'anticipazione venga liquidata nella misura massima (pari a euro 10.000).

Tenuto conto della citata ricognizione e delle summenzionate ipotesi, nella relazione tecnica si stimano i seguenti oneri:

- Dipartimento della pubblica sicurezza: 340.000,00 euro annui, calcolati in base a 47 istanze⁴⁵ annue, con una media di 17 accoglimenti l'anno (17 accoglimenti/anno x 2 anticipazioni x € 10.000 = € 340.000);
- Arma dei Carabinieri: 260.000 euro annui, sulla base di 13 accoglimenti annui (13 accoglimenti/anno x 2 x € 10.000 = € 260.000);
- Guardia di Finanza: 20.000 euro annui, in base a 6 istanze nell'intero quinquennio 2019-2023, di cui 4 accolte (media annua di accoglimenti pari a 0,8 arrotondata ad 1, 1 accoglimento/anno x 2 x € 10.000 = € 20.000);
- Corpo di Polizia Penitenziaria: 40.000 euro annui, calcolati su 12 istanze annue, con una media di accoglimento pari a 2 all'anno (2 accoglimenti/anno x 2 x € 10.000 = € 40.000);
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 200.000 euro annui, 30 istanze accolte, con una media annua di 10 accoglimenti (si evidenzia in tale caso il calcolo della media annua degli accoglimenti è stato basato sul triennio 2021-2023, 10 accoglimenti/anno x 2 x € 10.000 = € 200.000).

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2025, in favore degli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti relativi al medesimo personale deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, per la copertura delle spese legali, salva rivalsa in caso di accertamento della responsabilità per dolo del soggetto interessato. La previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (commi 1 e 3). Vengono, altresì, individuati i casi in cui è esclusa la rivalsa delle

⁴⁵ Sia *ex* articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 dal personale della Polizia di Stato ed *ex* articolo 32 della legge n. 152 del 1975 dal personale di tutte Forze di polizia.

somme corrisposte (comma 2). Per le finalità della disposizione è autorizzata la spesa di euro 860.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 4). La relazione tecnica evidenzia che la stima dell'onere è stata effettuata utilizzando la media del numero di accoglimenti del quinquennio (2019-2023) ed ipotizzando, in via prudenziale, che tali richieste siano liquidate per ciascun anno per due gradi di giudizio e nella misura massima.

Alla luce di tali elementi non si formulano osservazioni considerato inoltre che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed è riferito ad una fattispecie caratterizzata da facoltatività i cui profili applicativi sono espressamente ricondotti nei limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che le lettere da *a)* a *d)* del comma 4 dell'articolo 22 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma 4, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa;
- quanto a 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia;
- quanto a 540.000 euro annui a decorrere dal 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d)*, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 335.744.739 per l'anno 2025, a 623.540.637 per l'anno 2026 e a 710.060.326 per l'anno 2027 e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, su tale Fondo residuano al momento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 319.858.224 euro.

Tanto premesso, preso atto delle conferme a suo tempo fornite dal Governo, con riferimento al testo del disegno di legge ripreso dal provvedimento in esame, in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, non si formulano osservazioni.

Con riferimento, infine, alle riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previste dalle lettere da *b)* a *d)*, nel rilevare che la formulazione della copertura finanziaria di cui al comma 4, lettera *b)* non reca, per un evidente refuso, il riferimento alla corrispondente riduzione dello stanziamento "del fondo" speciale di parte corrente, e fermo restando che gli accantonamenti interessati dalle predette riduzioni presentano le necessarie disponibilità, si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 21, comma 4, lettere da *a)* a *d)*, per quanto concerne la richiesta di conferma, da parte del Governo, della non operatività delle prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660-A, in quanto sostituite da quelle effettuate in relazione al provvedimento in esame.

ARTICOLO 23

Tutela legale per il personale delle Forze armate

La norma prevede che a decorrere dal 2025 al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è

accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo (comma 1). Tale previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (comma 3).

È esclusa la rivalsa delle somme corrisposte qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere⁴⁶ in sede di udienza preliminare o di proscioglimento prima del dibattimento⁴⁷ o declaratoria di non punibilità⁴⁸, di sentenza di non doversi procedere⁴⁹, di sentenza di piena assoluzione⁵⁰ e dichiarazione di estinzione del reato⁵¹ anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025. Al relativo onere si provvede, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio (comma 4)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - DIFESA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che al fine di quantificare il costo annuo della disposizione si è proceduto tenendo conto:

⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale.

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 530 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.

⁵¹ Ai sensi dell'articolo 531 del codice di procedura penale.

- del numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nel quinquennio (2019-2023);
- del numero di anticipazioni ipotizzabili, considerando un numero di fasi processuali pari, in media, a 2 per ciascun giudizio e stimando, in via prudenziale che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;
- della somma massima anticipabile: posto che la somma anticipabile viene portata a euro 10.000, nella medesima ottica prudenziale di massimo impatto di cui al parametro che precede, le proiezioni sono state basate sull'ipotesi che, per tutte le istanze accolte, l'anticipazione venga liquidata nella misura massima.

Ciò premesso la relazione tecnica riporta che nel periodo considerato (quinquennio 2019-2023) sono state presentate all'Amministrazione della Difesa un totale di 28 istanze, con una media annua di 5,6 (arrotondato a 6 per eccesso) istanze. Pertanto il costo annuo stimato è pari a 120.000 euro annui (6 accoglimenti/anno x 2 anticipazioni x € 10.000).

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dal 2025, in favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti relativi al medesimo personale deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, per la copertura delle spese legali, salva rivalsa in caso di accertamento della responsabilità per dolo del soggetto interessato. La previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (commi 1 e 3). Vengono, altresì, individuati i casi in cui è esclusa la rivalsa delle somme corrisposte (comma 2). Per le finalità della disposizione è autorizzata la spesa di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 4). La relazione tecnica evidenzia che la stima dell'onere è stata effettuata utilizzando la media del numero di accoglimenti del quinquennio (2019-2023) ed ipotizzando, in via prudenziale, che tali richieste siano liquidate per ciascun anno per due gradi di giudizio e nella misura massima.

Alla luce di tali elementi non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed è riferito ad una

fattispecie caratterizzata da facoltatività i cui profili applicativi sono espressamente ricondotti nei limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell'articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa.

In proposito, nel rilevare che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 21, comma 4, lettere da *a)* a *d)*, per quanto concerne la richiesta di conferma, da parte del Governo, della non operatività delle prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660-A, in quanto sostituite da quelle effettuate in relazione al provvedimento in esame.

ARTICOLO 24

Modifiche al codice penale in materia di tutela dei beni adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche

Le norme introducono delle modifiche all'articolo 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) del codice penale potenziando, attraverso l'incremento di pene e sanzioni pecuniarie, gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica fa presente che le norme incrementando, per finalità deterrenti, le sanzioni previste all'articolo 639 del codice penale, potrebbero determinare conseguenze positive, non quantificabili, per il gettito erariale derivanti dall'introduzione di pene pecuniarie a fronte di tali ulteriori circostanze aggravanti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame potenziano, attraverso l'incremento di pene e sanzioni pecuniarie, gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica evidenzia come le norme di cui trattasi possano anche generare conseguenze positive in termini di gettito erariale per effetto dell'introduzione di pene pecuniarie a fronte della previsione di ulteriori circostanze aggravanti che, comunque, non vengono scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

ARTICOLO 25

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale

Le norme recano un inasprimento sanzionatorio del codice della strada con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

Nello specifico, l'articolo 25 interviene, tra l'altro, incrementando il quadro sanzionatorio amministrativo pecuniario delle fattispecie previste dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme in esame e precisa che da queste, che determinano un inasprimento del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della strada, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano un inasprimento sanzionatorio del codice della strada con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo. Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 26

Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari

Le norme modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, applicabile se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; nonché, il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo articolo 415-*bis* del codice penale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** riferisce sulle norme in esame, dal punto di vista finanziario, solo limitatamente all'introduzione nel codice penale della disciplina del delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, evidenziandone il carattere ordinamentale e precettivo. La relazione tecnica segnala poi che il successivo articolo 27 interviene conseguentemente sulla norma incriminatrice di cui all'articolo 14, comma 7.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotta dal presente provvedimento normativo per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, nella parte relativa all'ipotesi di morte o lesioni conseguenti alla rivolta, rappresentando comunque che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari. Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 27

Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione

Le norme⁵² modificano l'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione⁵³ introducendo in un nuovo comma (comma 7.1) un reato che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi

⁵² Si evidenzia che il testo della disposizione in esame riproduce solo in parte il contenuto dell'analoga disposizione di cui all'articolo 27 dell'AC 1660-A.

⁵³ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche.

a cinque anni chiunque mediante atti di violenza, minaccia o atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta durante il trattenimento o la permanenza in uno dei centri di cui al medesimo articolo 14 (centro di permanenza per i rimpatri-CPR) e all'articolo 10-ter (punti di crisi – c.d. *hotspot*) del Testo unico. La mera partecipazione alla rivolta è punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Specifiche aggravanti di pena sono previste se il fatto è commesso con l'uso di armi e se dallo stesso fatto derivino, quali conseguenze non volute, lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone (comma 1). Viene, inoltre, disposto che la facoltà di derogare, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'UE, prevista dal primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, per la realizzazione dei CPR sia estesa anche alla localizzazione dei centri di nuova istituzione nonché all'ampliamento e al ripristino dei centri esistenti (comma 2).

Si evidenzia che la disposizione derogatoria della quale viene ora disposto un ampliamento applicativo è stata introdotta dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legge, ne certificava la neutralità finanziaria. Si evidenzia, per altro, che il suddetto decreto-legge è assistito all'articolo 11 da una generale clausola di neutralità finanziaria.

Si rammenta altresì che, più in generale, analoghe clausole derogatorie sono state previste, di volta in volta con finalità acceleratorie o semplificatorie o in relazione ad interventi di commissariamento, da altre disposizioni, cui – costantemente – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si considerino, ad esempio, limitando l'esame ai soli provvedimenti più recenti, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018; l'articolo 1, comma 509, della legge n. 197 del 2022; l'articolo 32, comma 5, del decreto-legge n. 115 del 2022; l'articolo 5, comma 9, e l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022; l'articolo 1, comma 425, della legge n. 234 del 2021 *etc.*

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che, trattandosi di disposizioni ordinamentali, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in esame introduce il nuovo reato di rivolta durante il trattenimento o la permanenza in uno dei centri o delle strutture individuati dal medesimo comma. In proposito non si hanno

osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione introdotta, confermata anche dalla relazione tecnica.

Il successivo comma 2 estende le facoltà derogatorie previste a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2025 dal primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017 (introdotto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 20 del 2023) per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), anche alle attività di localizzazione, nonché all'ampliamento e al ripristino dei centri esistenti. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione ora introdotta, di cui la relazione tecnica riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria, amplia una disciplina derogatoria cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è assistita da una generale clausola di invarianza (recata dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 20 del 2023).

Si ricorda, peraltro, che analoghe clausole derogatorie, introdotte con finalità acceleratorie e semplificatorie, ad esempio in occasione di commissariamenti, calamità e grandi eventi, sono state costantemente considerate finanziariamente neutrali.

ARTICOLO 28

Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza

La norma autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, quando non sono in servizio, alcune tipologie di armi, individuate mediante rinvio all'articolo 42 del regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico leggi di pubblica sicurezza); ovvero non solo le armi di dotazione ma anche altre armi indicate dalla medesima disposizione (comma 1).

Tale autorizzazione è già prevista all'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 per "Il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione".

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle disposizioni, ne evidenzia le finalità e riferisce che, possedendo natura ordinamentale, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi⁵⁴ - tra le quali non solo quelle in dotazione - al di fuori dell'orario di servizio. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione risultante dalla relazione tecnica.

ARTICOLI 29 e 30

Disposizioni in materia di tutela delle funzioni istituzionali della Guardia di finanza svolte in mare nonché del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali

Le norme prevedono l'estensione applicativa delle pene previste da specifiche disposizioni del Codice della navigazione con riferimento a talune condotte illecite riscontrabili dalla Guardia di finanza nell'esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza marittima (articolo 29), nonché maggiori garanzie giurisdizionali per il personale delle Forze armate impegnato in missioni internazionali, attraverso la previsione della non punibilità del medesimo personale per l'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, nonché delitti contro la libertà individuale e contro la persona, ai sensi del Codice Penale (articolo 30).

L'**articolo 29**, in particolare, prevede l'estensione dell'applicabilità alle attività correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza marittima della Guardia di finanza delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione (attualmente applicabili alla sola attività di vigilanza marittima per il contrasto del contrabbando dei tabacchi) per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo o che commettano atti di resistenza a unità navali della Guardia di finanza (comma 1); dispone, inoltre, la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo [comma 2, lettera a)] e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale [comma 2, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadendo il contenuto delle norme, specifica che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo, specifico,

⁵⁴ Le armi di cui viene disposta l'autorizzazione sono quelle di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

all'articolo 29 viene precisato che la medesima disposizione sarà attuata attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'estensione applicativa delle pene previste da specifiche disposizioni del codice della navigazione con riferimento a talune condotte illecite oggetto di accertamento da parte della Guardia di finanza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza marittima (articolo 29), nonché maggiori garanzie giurisdizionali per il personale delle Forze armate impegnato in missioni internazionali, attraverso la previsione della non punibilità del medesimo personale per l'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere specifici delitti, ai sensi del codice penale (articolo 30). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme. In merito all'articolo 29, si prende atto, in particolare, di quanto evidenziato dalla stessa relazione tecnica circa l'attuazione del medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 31

Disposizioni per il potenziamento dell'attività d'informazione per la sicurezza

Le norme⁵⁵ recano specifiche misure in materia di attività d'informazione per la sicurezza, prevedendo, tra l'altro:

- l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015 in base al quale viene prevista la possibilità di attribuire, anche al personale delle Forze armate - che non ne sia già in possesso - adibito alla tutela delle strutture e del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione [comma 2, lettera *a*]).

Tale possibilità è consentita, in via transitoria (fino al 30 giugno 2025), dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015. L'efficacia di tale disposizione è stata ripetutamente prorogata (da ultimo dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024). Alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Alla luce di quanto

⁵⁵ Si evidenzia che il testo della disposizione in esame riproduce solo in parte il contenuto dell'analogha disposizione di cui all'articolo 31 dell'AC 1660-A.

previsto dal comma 2, lettera a) che rende permanente tale previsione, il comma 2, lettera b) dispone conseguentemente la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015.

- L'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 14 del decreto legislativo n 186 del 2021, che prevede la possibilità per AISI e AISE di richiedere alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo (il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo [comma 4, lettera a)].

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne espone le finalità e riferisce che queste possiedono carattere ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, tra l'altro, sono finalizzate a rendere permanente il contenuto di disposizioni introdotte, in via transitoria, dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015 (vigenti fino al 30 giugno 2025 per effetto della proroga da ultimo intervenuta con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024) afferenti allo svolgimento di specifiche funzioni da parte del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e che, in particolare, prevedono l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione al personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza [comma 2, lettera a)]. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che alla norma originaria [lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015] e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'efficacia, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Viene, altresì, prevista la possibilità per AISI e AISE di richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo [comma 4, lettera a)]. In proposito non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale e procedurale, nonché in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

ARTICOLO 32

Obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile

Le norme modificano l'articolo 98-*undecies* del decreto-legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), relativo all'identificazione degli utenti di telefonia mobile. Le modifiche prevedono che, se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, sia acquisita copia di un documento in suo possesso⁵⁶. Vengono altresì inseriti i commi 1-*bis* e 1-*ter* al suddetto articolo 98-*undecies*, prevedendo che quando il cliente non dispone dei documenti perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisca copia della relativa denuncia. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del Codice penale (relativo alla sostituzione di persona), quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

Viene altresì inserito il comma 19-*bis* all'articolo 30 del decreto-legislativo n. 259 del 2003, prevedendo che alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.), in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione, si applichi, oltre alla sanzione pecuniaria⁵⁷, quella amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e specifica che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica attesa la loro natura precettiva.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), ampliando per le imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche gli obblighi relativi all'identificazione del cliente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in oggetto.

⁵⁶ Tra i documenti previsti rientrano: il titolo di soggiorno, il passaporto ovvero il documento di viaggio equipollente e il documento di riconoscimento in corso di validità.

⁵⁷ L'articolo 30, comma 19, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5 per cento del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione per la violazione, tra l'altro, degli obblighi di identificazione.

ARTICOLO 33

Disposizioni in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura

La norma inserisce l'articolo 14-*bis* nella legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura. Con tale disposizione, nello specifico, viene introdotta, nel percorso di reinserimento nel circuito economico legale per gli operatori economici vittime di usura e beneficiari di mutui a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, la figura di un esperto con funzioni di consulenza e di assistenza di cui si avvalgono i beneficiari dal momento della concessione del mutuo (comma 1). Per la summenzionata figura di esperto, che deve essere in possesso di specifica professionalità⁵⁸, viene istituito un albo tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (comma 2). Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è effettuato dal prefetto⁵⁹ e comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del predetto Fondo (commi 4 e 5). L'esperto è tenuto a presentare una relazione annuale sul proprio operato [comma 8, lettera *d*)] e può chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati [comma 8, lettera *e*)]. Per l'attività di assistenza e consulenza è previsto un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 4 del 2018 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici) (comma 15). Viene demandato, infine, ad un regolamento governativo⁶⁰ la determinazione, tra l'altro, dei limiti minimi e massimi del compenso spettante all'esperto da aggiornare ogni tre anni (comma 16).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica illustra i criteri adottati per la quantificazione dell'onere derivante dalle norme ma non ne determina nel concreto l'importo; la stessa stabilisce, inoltre, che la

⁵⁸ Per effetto delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, nel corso dell'esame in sede referente, possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

⁵⁹ Dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

⁶⁰ Da adottare con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

copertura è da individuarsi nel limite della consistenza annuale del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 4 del 2018⁶¹. In particolare, la quantificazione, seppur non esplicitata numericamente, viene ipotizzata pari al 10 per cento delle somme erogate con riferimento all'intero arco temporale del mutuo, la cui durata è di cinque anni (la spesa dovrebbe attestarsi al 2 per cento annuo rispetto all'importo del mutuo). Ciò premesso, viene esposto come le ordinarie risorse finanziarie previste a legislazione vigente siano in grado di garantire la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti, considerato che il Fondo summenzionato, a chiusura dell'esercizio 2024, registrava un patrimonio netto pari a 519,8 milioni di euro (2023: 582,9 milioni e 2022: 470,1 milioni) e che le somme erogate a titolo di mutuo nello stesso anno ammontavano a 1.849.742,27 euro (2023: 1.661.241,69 e 2022: euro 1.549.888,32).

La relazione tecnica riporta in una tabella curata dalla Concessionaria CONSAP S.p.A. (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati concernenti il numero dei contratti di mutuo stipulati con le vittime con l'indicazione delle relative somme concesse a partire dall'anno 2000.

Per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo - consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione *on line* sul sito web del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del medesimo documento – la relazione tecnica specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività, svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo che non comporta, pertanto, oneri dal momento che essa viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono la figura di un esperto, con funzioni di assistenza e consulenza, nel percorso di reinserimento nel circuito economico legale per gli operatori economici vittime di usura beneficiarie di mutui a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

È, inoltre, istituito un Albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a cui gli esperti devono obbligatoriamente essere iscritti. Per l'attività di assistenza e consulenza prestata dagli esperti viene prevista

⁶¹ Nello specifico, la relazione tecnica menziona il Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 unificato successivamente a fondi analoghi attualmente ricompresi nel Fondo di cui all'articolo 11, comma 4 della legge n. 4 del 2018.

l'attribuzione di un compenso da corrispondere annualmente - ai cui oneri si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti - demandando ad un decreto interministeriale la determinazione, tra l'altro, dei limiti minimi e massimi del compenso medesimo da aggiornare ogni tre anni.

Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la consistenza economica del Fondo (che, a chiusura dell'esercizio 2024, registrava un patrimonio netto pari a 519,8 milioni di euro), con le ordinarie risorse finanziarie, è in grado di garantire pienamente la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione (e della gestione) dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti. Sul punto, la medesima relazione tecnica, senza quantificare in termini espliciti l'ammontare del compenso, stima lo stesso in proporzione (10 per cento) alla consistenza dei mutui concessi con riferimento all'intero arco temporale (cinque anni), ipotizzando che la spesa debba attestarsi al 2 per cento annuo rispetto all'importo del mutuo. Al riguardo, preso atto dei contenuti della relazione tecnica, non si hanno quindi osservazioni da formulare.

Si ricorda che in proposito, il Governo, in occasione dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio della Camera, all'AC 1660-A, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, con riferimento all'articolo 33, recante una disposizione di contenuto identico a quella ora in esame, aveva precisato che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni, usura e reati intenzionali violenti - che alla chiusura dell'esercizio 2022 ha registrato un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro - sono sufficienti a garantire gli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo degli esperti che possono fornire consulenza e assistenza alle vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati mutui a carico del predetto Fondo, nonché gli oneri derivanti dall'erogazione dei relativi compensi, tenuto conto del fatto che le somme erogate a titolo di mutuo nel medesimo anno erano pari a 1.549.888,32 euro.

ARTICOLO 34

Concessione di benefici ai detenuti e agli internati

Le norme recano disposizioni sull'ordinamento penitenziario e sui diritti e attività dei detenuti, di cui alla legge n. 354 del 1975.

In particolare:

- viene modificato il comma 1-*ter* all'articolo 4-*bis*, in materia di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. La novella include l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali è possibile usufruire dei benefici di lavoro all'esterno, dei permessi premio e di altre misure alternative alla detenzione, solo previo accertamento della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva [comma 1, lettera *a*)];
- viene modificato l'articolo 20, comma 8, prevedendo un termine di sessanta giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi in merito alle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti [comma 1, lettera *b*]).

Si ricorda che l'articolo in esame ripropone l'articolo 34 dell'AC 1660-A e dell'AS 1236, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto tese a garantire, da una parte, che la concessione dei benefici ai detenuti ed internati possa avvenire solo se non vi siano dubbi sulla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva anche nei casi di delitti come l'istigazione a disobbedire alle leggi e il reato di rivolta, dall'altro, a dare certezza sui tempi del perfezionamento della convenzione con gli enti coinvolti nel processo lavorativo in ambito penitenziario, con riflessi anche sulle opportunità di lavoro offerte ai detenuti e internati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incidono sull'ordinamento penitenziario, sui diritti e sulle attività dei detenuti. Più in dettaglio, viene ampliata la lista dei reati per i quali è possibile usufruire dei benefici penitenziari solo previo accertamento della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Viene introdotto, altresì, un termine entro il quale l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi riguardo alle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 35

Disposizioni in materia di attività lavorativa dei detenuti

Le norme modificano l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, che a legislazione previgente estende le agevolazioni contributive per le persone svantaggiate, di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. La novella prevede che le suddette agevolazioni siano concesse, in aggiunta, per l'impiego di detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari (comma 1).

L'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991 prevede che le aliquote, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, siano ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Da ultimo, l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 del Ministero della giustizia ha stabilito che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale in oggetto sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

All'attuazione delle sopra descritte disposizioni si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000 (comma 2).

La norma sopra citata reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della medesima legge n. 193 del 2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), più volte rimodulata nel corso degli anni. Le relative risorse sono allocate sul capitolo 1765/Giustizia.

Si ricorda che l'articolo in esame ripropone l'articolo 35 dell'AC 1660-A e dell'AS 1236, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono attuabili nel limite degli stanziamenti di bilancio già disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1765 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base e in applicazione delle misure

previste dal “Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti” di cui al decreto ministeriale n. 148 del 2014, risorse da considerarsi sufficienti a sostenere l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari.

In particolare, la RT specifica che, sulla base della spesa sostenuta per le agevolazioni fiscali e contributive sul predetto capitolo di bilancio nel corso dell’anno 2024 (ultimo dato disponibile accertato), pari a 15.651.322 euro, e al numero di beneficiari rilevati, pari a circa 1.300 unità, per una spesa media *pro-capite* a circa 12.039 euro, l’onere aggiuntivo, quantificato in 1.565.070 euro all’anno, risulta sostenibile nell’ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1765 che, al netto della copertura prevista al successivo articolo 36, reca le seguenti disponibilità:

(euro)

Anno	Stanziamento legge bilancio 2025 Capitolo 1765	Copertura articolo 36	Somme disponibili	Spesa accertata 2024	Somme disponibili al netto spesa accertata 2024	Onere aggiuntivo	Disponibilità residue
2025	19.148.112	500.000	18.648.112	15.651.322	2.996.790	1.565.070	1.431.720
2026	19.148.112	900.000	18.248.112	15.651.322	2.596.790	1.565.070	1.031.720
2027	19.148.112	1.200.000	17.948.112	15.651.322	2.296.790	1.565.070	731.720
2028	19.148.112	1.500.000	17.448.112	15.651.322	1.996.790	1.565.070	431.720
2029	19.148.112	1.700.000	17.448.112	15.651.322	1.796.790	1.565.070	231.720
2030	19.148.112	1.600.000	17.548.112	15.651.322	1.896.790	1.565.070	331.720
2031	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2032	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2033	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720
2034 e seguenti	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720

La RT ricorda, infine, che il comma 2 dispone che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estendendo le agevolazioni contributive, di cui all’articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, alle

aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari. All'attuazione delle sopra descritte disposizioni si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, ossia sulle risorse destinate all'attuazione della medesima legge, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

In proposito, si rileva che la relazione tecnica non riporta direttamente la platea aggiuntiva interessata dall'estensione in oggetto, per altro desumibile (130 unità) dall'onere annuale stimato (1.565.070 euro) e dalla spesa media *pro capite* indicata (circa 12.039 euro). Al riguardo, preso atto della quantificazione riportata dalla RT, si rileva che i parametri utilizzati risultano, rispetto a quelli utilizzati per l'articolo 35 dell'AC 1660-A e riferiti all'annualità 2022, incrementati nel reddito *pro capite* (12.039 euro, anziché 10.251 euro) e significativamente ridotti nella platea interessata (130 unità, anziché 300 unità), pur a fronte dell'incremento dei detenuti condannati (da 40.269 del dicembre 2022 a 46.232 del dicembre 2024)⁶².

In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 35 provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il cui costo è quantificato dalla relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000⁶³.

In proposito, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva, in primo luogo, che la disposizione in esame non appare configurarsi alla stregua di una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, secondo le tipologie previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a individuare gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente a valere sui quali potrà provvedersi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

⁶² Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

⁶³ Legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

In particolare, si ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 193 del 2000 è destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti, attraverso la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 1765⁶⁴ dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il quale, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, reca una dotazione di 19.148.112 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027⁶⁵.

In proposito, si rileva che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso capitolo 1765, le cui risorse presentano carattere rimodulabile, risulta già accantonato, per l'esercizio finanziario in corso, l'importo indicato dalla relazione tecnica e che sullo stesso risultano, al momento, disponibilità pari a 18.648.112 euro per l'anno 2025.

Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica afferma che il predetto onere aggiuntivo di 1.565.070 euro annui è sostenibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul menzionato capitolo 1765, il quale, tenuto conto della spesa erogata per le agevolazioni fiscali e contributive nell'anno 2024, pari, secondo l'ultimo dato disponibile accertato, a 15.651.322 euro, nonché degli utilizzi delle medesime risorse effettuati con finalità di copertura finanziaria dal successivo articolo 36, comma 2, del provvedimento in esame, presenterebbe comunque le necessarie disponibilità⁶⁶.

⁶⁴ Denominato "Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari".

⁶⁵ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

⁶⁶ In proposito, si osserva, peraltro, che, stando alle risultanze della legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, il citato capitolo di bilancio 1765 ha registrato, al termine del suddetto esercizio finanziario 2023, economie di spesa pari a 5.755.197,59 euro, a fronte di uno stanziamento iniziale per il medesimo anno 2023 di 21.148.112 euro, successivamente ridotto a 18.748.112 euro per effetto delle variazioni ad esso apportate dalla legge n. 129 del 2023, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

Preso atto di tali indicazioni, che confermano i chiarimenti resi dal Governo in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge C. 1660-A⁶⁷, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 36

Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante

Le norme modificano in senso estensivo l'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo la possibilità di assunzione in apprendistato professionalizzante anche per i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Per una ricostruzione normativa si rinvia a quanto esposto dalla relazione tecnica, di seguito riportata.

Ai relativi oneri, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2;2. milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l;
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, relativa a norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Si ricorda che l'articolo in esame ripropone l'articolo 36 dell'AC 1660-A e dell'AS 1236, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Sull'articolo 36 del testo trasmesso al Senato (AS 1236), la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato⁶⁸ ha espresso parere non ostativo, a condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 fosse sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno

⁶⁷ In quella sede il Governo ebbe modo di chiarire che le risorse di cui alla summenzionata autorizzazione di spesa possono essere utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 35, avuto anche riguardo anche alla riduzione disposta dall'articolo 36, comma 2, e che tale utilizzo non pregiudica l'attuazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le fattispecie disciplinate dai medesimi articoli 35 e 36 del decreto-legge in esame riguardano una limitata platea di beneficiari.

⁶⁸ Cfr. seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato del 26 marzo 2025.

2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000. Tale condizione è stata recepita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 36.1000. Tali oneri risultano corrispondenti a quelli indicati nella relazione tecnica di passaggio presentata al Senato, riferita all'A.C. 1660 approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (AS 1236), che conteneva, all'articolo 36, una disposizione di identico contenuto a quella ora in esame. In particolare, la relazione tecnica di passaggio aggiornava la quantificazione degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera, per tener conto dell'avvio del nuovo esercizio finanziario, facendo quindi decorrere gli oneri dal 2025, anziché dal 2024, e rimodulando l'onere per il primo anno, ponendolo pari a 0,6 milioni di euro, anziché a 0,2 milioni di euro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Estensione apprendistato per detenuti (comma 1)	0,6	1,1	1,5				0,6	1,1	1,5
Minori entrate contributive									
Estensione apprendistato per detenuti (comma 1)				0,6	1,1	1,5			
Maggiori entrate tributarie									
Estensione apprendistato per detenuti (comma 1) – Effetti fiscali	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3

Minori spese correnti									
Riduzione risorse per lavoro ai detenuti, di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000 (comma 2)	0,5	0,9	1,2	0,5	0,9	1,2	0,5	0,9	1,2

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, modificando l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, si propongono di estendere la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975. Va precisato *in primis* che la legge n. 193 del 2000, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, ha già disciplinato un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché *ex degenti* di ospedali psichiatrici giudiziari. Più in particolare, l'articolo 1 di questa legge ha modificato l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, includendo tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli *ex degenti* di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione al lavoro all'esterno. Inoltre, la legge n. 193 del 2000, introducendo all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 il comma 3-*bis*, ha previsto che l'assunzione di tali soggetti comporti una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto e che l'agevolazione si applichi anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo. L'articolo 2 della medesima legge n. 193 del 2000 ha, inoltre, esteso l'agevolazione appena descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione contributiva nella misura dell'80 per cento dei contributi totali. Successivamente, l'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013, ha ampliato la durata del beneficio ai diciotto e ventiquattro mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei sei mesi inserito nella norma originaria. Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148 del 2014, che ha innalzato al 95 per cento la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte

ai detenuti e internati, agli *ex* degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.

Allo stato attuale, pertanto, già esiste una previsione normativa riguardante i detenuti e gli internati, che comporta una riduzione delle aliquote contributive sotto forma di sgravio per le assunzioni effettuate, anche in apprendistato.

Più nello specifico, attualmente possono accedere a questa agevolazione i seguenti soggetti:

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché *ex* degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (articolo 2 della legge n. 193 del 2000).

Ne deriva quindi che, a oggi, solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. I datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, invece, che si trovino ad effettuare assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come, ad esempio, quella degli arresti domiciliari - non possono accedere al beneficio in trattazione.

Si rileva, infine, per completezza, che, con specifico riferimento al lavoro svolto all'interno del carcere a favore dell'Amministrazione penitenziaria, l'obbligo contributivo va assolto sulla mercede stabilita ai sensi della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive disposizioni (decreto-legge n. 103 del 1991). In particolare, l'articolo 22 della legge n. 354 del 1975, stabilisce che "le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro". Si è pertanto proceduto a valutare l'onere che deriverebbe dall'applicazione di tale norma con riferimento alle sole assunzioni di condannati e di internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e di detenuti assegnati al lavoro all'esterno, effettuate da aziende pubbliche e private, per le quali quindi non si applicano i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000.

A tal fine, sono state formulate una serie di ipotesi, e più precisamente:

- dall'Osservatorio statistico delle politiche attive dell'INPS si è desunta l'informazione relativa ai detenuti ai quali attualmente si applicano i benefici di cui alla legge n. 193 del 2000, pari a circa 1.000 individui annui. Si è quindi ipotizzato che il 10 per cento di questi siano ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- di questa platea interessata alla norma, si è ipotizzato che il 50 per cento faccia capo ad aziende con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti. Tale ipotesi è stata

formulata sulla base di una rilevazione effettuata sugli archivi dell'Istituto in merito alle assunzioni in apprendistato professionalizzante del 2019;

- dalla rilevazione sopra citata è altresì emerso che la retribuzione media mensile percepita da tali lavoratori è stata pari a circa 1.400 euro nel 2019; questo dato è stato quindi opportunamente rivalutato sulla base delle indicazioni fornite dal quadro macroeconomico previsto nel Documento di Economia e Finanza 2023;
- è stata adottata una aliquota contributiva media generale del datore di lavoro pari al 31 per cento, mentre per quanto riguarda le aliquote dell'apprendistato, sono state considerate quelle relative alla categoria dell'apprendistato professionalizzante, tenuto conto anche della differenziazione delle stesse sulla base della dimensione aziendale;
- le assunzioni avvengono a metà anno, con una durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante pari a 5 anni;
- gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23 per cento.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

Anno	Onere lordo	Effetti fiscali	Onere netto
2025	-0,6	0,1	0,5
2026	-1,1	0,2	-0,9
2027	-1,5	0,3	-1,2
2028	-1,9	0,4	-1,5
2029	-2,2	0,5	-1,7
2030	-2,2	0,6	-1,6
2031	-2,3	0,5	-1,8
2032	-2,3	0,5	-1,8
2033	-2,4	0,5	-1,9
2034	-2,4	0,5	-1,9

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano in senso estensivo la disciplina di cui all'articolo 47, comma 4, primo periodo,

del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo la possibilità di assunzione in apprendistato professionalizzante anche per i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno. Le predette disposizioni provvedono altresì alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi per la quantificazione degli oneri, con riferimento alle minori entrate connesse alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, che confermano quelli proposti dalla RT di passaggio relativa all'AC 1660, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (AS 1236), che conteneva, all'articolo 36, una disposizione di identico contenuto a quella ora in esame, a loro volta in linea con quelli forniti dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 248, della legge n. 234 del 2021, che consente di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale quantificazione risultante dalla relazione tecnica di passaggio per altro non risultava coerente con quella riferita al testo originario presentata alla Camera perché poneva gli oneri relativi al primo anno (anno di avvio della misura) uguali a quelli imputati al secondo anno nel testo presentato alla Camera⁶⁹. Inoltre, alla prima annualità considerata non dovrebbero essere ascritti effetti fiscali (maggior gettito pari a 100.000 euro per il 2025), dal momento che la riduzione delle deduzioni sui contributi versati dai datori di lavoro, conseguente ai minori contributi deducibili versati alla luce delle agevolazioni previste, avrà effetti soltanto con il gettito tributario relativo al 2026. Su tali aspetti appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Al netto del disallineamento tra annualità e oneri sopra evidenziato, si rileva che, applicando gli elementi fornite dalla RT alle aliquote contributive previste per l'apprendistato professionalizzante⁷⁰, la quantificazione risulta nel complesso sostanzialmente coerente con quella riferita all'AC 1660.

⁶⁹ Si ricorda che tale quantificazione è stata introdotta al Senato con una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione (Bilancio) (Cfr. seduta del 26 marzo 2025)

⁷⁰ Per le imprese fino a 9 dipendenti 1,50 per cento il primo anno, 3 per cento il secondo anno e 10 per cento a decorrere dal terzo anno; per le imprese con oltre 9 dipendenti 10 per cento a decorrere dal primo anno; a tutte tali aliquote va aggiunto il contributo dell'1,61 per cento riferito alla NASpI.

Si osserva peraltro che la relazione tecnica fornisce elementi riguardo alle minori entrate contributive connesse all'aliquota agevolata applicata al datore di lavoro, ma non alle eventuali minori entrate connesse all'aliquota agevolata applicata all'apprendista (5,84 per cento in luogo di un'aliquota ordinaria di circa il 9 per cento). In proposito appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo registra gli effetti dell'esonero contributivo in termini di indebitamento netto come maggiori spese correnti, mentre solitamente gli stessi sono rilevati su tale saldo come minori entrate contributive. Sul punto appare pertanto utile acquisire chiarimenti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 36 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1;

- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono alle maggiori entrate stimate dalla relazione tecnica in relazione all'attuazione del medesimo comma 1.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000, oggetto di riduzione, è destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti previste dalla medesima legge, attraverso la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati.

Come già segnalato in sede di analisi dei profili di copertura finanziaria relativi all'articolo 35, comma 2, le risorse di cui alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 1765 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il quale, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, reca una dotazione di 19.148.112 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027.

Tanto premesso, si rileva che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso capitolo 1765, le cui risorse presentano carattere rimodulabile, risulta già accantonato, per l'esercizio finanziario in corso, l'importo previsto dalla voce di copertura in commento e che sullo stesso risultano, al momento, disponibilità pari a 18.648.112 euro per l'anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, come già evidenziato in merito alla clausola finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 35, la relazione tecnica attesta la capienza del capitolo 1765 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a fronte tanto della riduzione prevista dalla presente disposizione, quanto degli interventi posti a suo carico ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 35.

Preso atto di tali indicazioni, che confermano i chiarimenti a suo tempo resi dal Governo in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge C. 1660-A, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

ARTICOLO 37

Disposizioni in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

Le norme prevedono che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo provveda con regolamento⁷¹ ad apportare modifiche alle norme disciplinanti l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

In particolare, vengono stabiliti i principi e criteri cui deve attenersi il regolamento del Governo volti a promuovere e semplificare la collaborazione degli istituti penitenziari con soggetti privati:

- a) valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale mediante iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario;
- b) semplificare le relazioni tra imprese e strutture carcerarie;
- c) prevedere la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di apprestare modelli organizzativi di co-gestione per attività di valenza sociale;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
- f) valorizzare la collaborazione con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative sul reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Si ricorda che l'articolo in esame ripropone l'articolo 37 dell'AC 1660-A e dell'AS 1236, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure organizzative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

⁷¹ Ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame prevede la modifica, con regolamento governativo, delle norme che regolano l'attività lavorativa dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario stabilendo principi di riorganizzazione volti a semplificare e incentivare i rapporti tra gli istituti penitenziari e i soggetti privati esterni, a riconoscere le attività lavorative dei soggetti detenuti a fini curriculari e a valorizzare le iniziative per il reinserimento lavorativo.

In proposito, si prende atto che la relazione tecnica attesta il carattere ordinamentale delle norme che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 38

Clausola di invarianza finanziaria

La norma, dispone che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in oggetto, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto riguarda la formulazione della disposizione, fermo restando quanto osservato in relazione ai singoli articoli richiamati (*cf. supra*).